

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XI LEGISLATURA

---

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 184° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 3
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 50
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	» 51
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 52
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 55
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 57
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 59
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 64
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 65

**Organismi bicamerali**

Assistenza sociale .....	<i>Pag.</i> 66
--------------------------	----------------

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	<i>Pag.</i> 73
------------------------------------------	----------------

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i> 74
--------------------	----------------

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

126<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*  
ACQUARONE*Interviene il ministro per le riforme istituzionali ed elettorali ELIA.**La seduta inizia alle ore 9,55.***IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica (1360)**  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Si prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio 1993.

Il PRESIDENTE ricorda che la deliberazione sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità era stata rinviata dalla seduta di ieri.

Il senatore PONTONE dichiara il proprio voto contrario.

Si esprime in senso non favorevole anche il senatore MARCHETTI.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 155.

**IN SEDE REFERENTE**

**Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1349)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammi; Forlani ed altri; Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Poti; Tatarella; Savino; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino; Landi; Nania; Savino; Segni ed altri

**SPERONI: Modificazioni delle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1211)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio 1993.

Il relatore SALVI, integrando la relazione svolta nella precedente seduta, illustra il disegno di legge n. 1211, nel quale si prevedono alcune modificazioni del sistema elettorale basate sul cosiddetto metodo d'Hondt e finalizzate a ridurre la frammentazione della rappresentanza parlamentare.

Prende quindi la parola il senatore RIVIERA, il quale precisa che il suo Gruppo è favorevole alla abolizione del voto di preferenza introdotto dalla Camera. Occorre, tuttavia, prendere atto dell'orientamento diffuso di contrarietà ad ogni soluzione interpretabile come tentativo delle segreterie dei partiti di imporre le loro scelte. Valutando in modo approfondito le diverse ipotesi prospettate, ritiene si debba giungere alla conclusione di aderire a quella formulata dal relatore basata sul sistema misto di collegi uninominali, in parte maggioritari ed in parte proporzionali.

Dichiara la propria contrarietà alla proposta di abolire lo scorporo, anche se è consapevole dei concreti rischi di elusione della normativa. D'altra parte, appare difficile individuare un meccanismo che possa evitare del tutto tale eventualità.

Con riferimento alla proposta del premio di coalizione, considera opportuno un ulteriore approfondimento della stessa, anche alla luce delle preoccupazioni, fortemente sentite all'interno del suo Gruppo parlamentare, in ordine alla realizzazione di una effettiva governabilità.

Concorda, infine, con le proposte del relatore concernenti la modifica dell'articolo 7.

Il senatore PONTONE ritiene sia stato un errore nominare un relatore appartenente ad un Gruppo parlamentare il cui omologo della Camera ha votato contro il disegno di legge in esame. La inevitabile conseguenza di tale scelta è stata quella di dover discutere sulla base di una relazione che contiene proposte di modifica molto rilevanti.

La astensione del Gruppo parlamentare del MSI-DN alla Camera è stata motivata dal favore verso l'introduzione di un sistema basato su una doppia scheda e sul voto di preferenza relativo alla quota proporzionale. Si augura che il Senato voglia confermare tali scelte.

Dichiara di essere contrario alla proposta delle cosiddette liste alternate avanzata dal relatore, la cui motivazione appare incongrua. È anche contrario alla abolizione dello scorporo, a cui conseguirebbero minori possibilità di rappresentanza per i partiti di minori dimensioni. Preannuncia, anzi, un'iniziativa per l'introduzione del cosiddetto scorporo totale.

Esprime perplessità sul premio di maggioranza, che non sembra andare nella giusta direzione di favorire l'aggregazione delle forze minori. Si potrebbe, semmai, portare la soglia di sbarramento dal 4 al 5

per cento. Resta ferma la proposta della sua parte politica sull'elezione diretta del Capo dello Stato.

Considera elevato il numero di firme previsto per la presentazione delle liste: a suo avviso, potrebbe essere mantenuto solo per le liste che non vantano una precedente rappresentanza parlamentare.

Ritiene, infine, che sia stata errata la decisione di considerare improponibili gli emendamenti presentati sul disegno di legge di riforma elettorale del Senato in materia di voto degli italiani residenti all'estero. Ricorda, a questo proposito, le deliberazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli impegni assunti dal Ministro degli esteri e il testo unificato approvato dal Comitato ristretto della Commissione affari costituzionali della Camera. Si augura che nell'esame del disegno di legge elettorale della Camera non si voglia compiere un passo indietro in questa importante materia. Anche se il Governo ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge costituzionale, esprime la propria contrarietà alla soppressione dell'articolo approvato dalla Camera che consente finalmente il voto agli italiani residenti all'estero.

La senatrice TOSSI BRUTTI sottolinea che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è stato oggetto di giudizi negativi da parte di tutti i maggiori protagonisti della campagna referendaria. Anche ciò dimostra come non si sia giunti ad una soluzione convincente e come sia quindi indispensabile cercare di apportare al testo quei cambiamenti che lo rendano coerente con quelli che erano gli obiettivi fondamentali di chi negli ultimi anni ha lavorato per una effettiva riforma elettorale.

Non vi è dubbio, infatti, che il disegno di legge in esame dia insufficienti garanzie sui fondamentali temi del superamento della frantumazione politica, dell'alternanza al Governo e della scelta diretta da parte degli elettori della maggioranza. Non ci si illude che una legge elettorale possa risolvere in modo completo tutti questi problemi, ma è necessario approvare un testo che preveda degli incentivi efficaci per imboccare la giusta direzione.

In caso contrario, il sistema elettorale uninominale e maggioritario presenta dei difetti che rischiano di aggravare la situazione, realizzando una spinta verso tendenze di carattere localistico e personalistico. È inevitabile che comincino perciò ad affiorare nuove ipotesi per affrontare il problema della governabilità.

A suo giudizio, proprio in una fase di profonda crisi dei partiti è indispensabile individuare nuovi momenti unificanti affinché il Parlamento sia eletto sulla base di un voto veramente nazionale. Da questo punto di vista, la soluzione del doppio turno continua ad essere quella più convincente, perchè spinge le forze politiche alla ricerca di accordi anche programmatici su scala nazionale. In via subordinata si può pensare ad un premio per la coalizione vincente, a cui collegare eventualmente l'individuazione del *premier*. Appare corretta, in tal senso, la proposta dell'onorevole Segni tendente a ricercare una soluzione per l'elezione del capo della maggioranza politica. Su di essa vi è quindi disponibilità a discutere da parte del Gruppo del PDS. Resta confermato, tuttavia, che l'ipotesi principale da perseguire è quella del

doppio turno o con soglia di partecipazione fissata al 12,5 per cento dei voti o con la cosiddetta «soglia di decenza» del 35 per cento dei voti per l'elezione al primo turno.

Dichiara di essere favorevole alla eliminazione dello scorporo ed al contestuale aumento della quota proporzionale fino al 30-33 per cento, con l'obiettivo di mantenere, nella sostanza, il 25 per cento scaturito dal *referendum*. In effetti lo scorporo pone grossi problemi attuativi, sia per le possibilità di elusione della normativa, sia per le difficoltà di realizzare il collegamento con più liste. Ove, infatti, la percentuale di scorporo dovesse interessare in parti uguali tutte le liste collegate, ne deriverebbe un disincentivo per le forze minori ad aggregarsi.

In materia di quota proporzionale considera negativa sia la soluzione del voto di preferenza che quella delle liste bloccate. Si potrebbe quindi approfondire la proposta di creare un sistema misto di collegi uninominali maggioritari e proporzionali.

Si sofferma, infine, sul problema del voto agli emigranti chiedendo al Governo chiarimenti circa il numero complessivo dei seggi. Se, infatti, con la legge costituzionale si intende aumentare il numero dei senatori e dei deputati aggiungendo gli eletti dagli emigranti, si rischia di contraddire la generale indicazione di ridurre il numero dei parlamentari. Se, viceversa, si vuole riservare agli italiani residenti all'estero una quota del numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, si rischia di determinare un ritardo inaccettabile nella approvazione del nuovo sistema elettorale.

Il senatore COMPAGNA, premesso che per la riforma elettorale della Camera non si presentano gli stessi vincoli stabiliti dal *referendum* di cui si è dovuto tener conto per il Senato, ribadisce il proprio favore per la soluzione del doppio turno.

Ritiene che essa non debba essere avanzata solo in modo accademico, ma confermata come la strada maestra per dar vita ad un meccanismo in grado di incentivare la governabilità.

Sottolinea, quindi, come sulla base del testo approvato dalla Camera i cittadini continueranno a votare senza poter indicare in modo preciso a quali forze intendono affidare il governo del paese. Occorre ricordare che nella storia d'Italia si sono avuti dei momenti in cui anche il sistema proporzionale ha consentito scelte elettorali decisive. Basti pensare alle elezioni del 1948 o a tutta la fase politica degli anni '70 in cui abbiamo assistito al tentativo di superare la cosiddetta *conventio ad excludendum* senza modificare le regole istituzionali.

Nella fase attuale, siamo però di fronte ad una situazione di grave frammentazione politica ed il problema principale è quello di trovare le forme per attuare quella «politica nazionale» di cui parla l'articolo 49 della Costituzione. Per tale ragione considera non convincente l'impianto complessivo del testo approvato dalla Camera che mira ad ottenere un collegamento fra quota maggioritaria e quota proporzionale. È interessante, invece, la proposta del relatore concernente il premio di coalizione.

Quanto alle proposte subordinate rispetto alla soluzione preferibile del doppio turno, esprime contrarietà sulla cosiddetta lista bloccata, dato che non sono ammissibili cooptazioni in materia elettorale. Le due

alternative proposte dal relatore, d'altra parte, non appaiono del tutto convincenti perchè non eliminano l'impressione di un eccessivo peso dei partiti nella scelta degli eletti. Esprime contrarietà anche sulla proposta di soppressione delle scorporo che, almeno nel contesto di questo disegno di legge, rappresenta una garanzia per le forze minori. La soglia di sbarramento, poi, se si vuole ottenere il risultato di aggregare effettivamente le forze minori, dovrebbe essere aumentata in modo molto significativo e non certamente portata dal 4 al 5 per cento.

Ricorda, infine, che sul voto degli italiani all'estero il Governo aveva già assicurato il proprio intervento, senza poi adempiere a tale impegno. Appare quindi inaccettabile la presentazione di un emendamento soppressivo della norma approvata dalla Camera, senza la contestuale presentazione del disegno di legge che fino ad oggi è stato solo preannunciato. Si riserva di presentare un emendamento anche sulla questione del voto dei marittimi.

Il senatore RONZANI svolge innanzitutto alcune considerazioni sul significato del *referendum* del 18 aprile, il quale ha rivelato la volontà dell'elettorato di assegnare una maggiore importanza alla rappresentanza territoriale. La proposta di legge in esame è in larga misura una derivazione dell'attuale assetto dei partiti, ma proprio per questo il pericolo è quello di allontanare ancor più i cittadini dalla politica, in quanto tale progetto si discosta sensibilmente dall'indicato esito referendario. La quota minima del 4 per cento, di cui all'articolo 5, mortifica le espressioni di una determinata area territoriale. Egli è comunque favorevole al metodo dello scorporo, anche se un migliore sistema avrebbe comportato la generalizzazione del sistema maggioritario e, al mancato raggiungimento di un determinato *quorum*, si dovrebbe procedere con il metodo proporzionale, secondo l'emendamento da lui presentato. Dichiarata la propria contrarietà alla lista bloccata ed al premio di maggioranza, riguardo alla questione del voto degli italiani all'estero, si dice soddisfatto delle assicurazioni rivolte dal Ministro. Conclude anticipando il proprio giudizio negativo sul disegno di legge.

Il senatore COVI, preannunciando anch'egli il proprio voto contrario sul progetto qualora esso rimanga invariato, in ragione del carattere confuso della normativa da esso posta e della contraddittorietà degli obiettivi cui essa tende, osserva che i fini previsti (la riduzione della frammentazione politica ed una maggiore governabilità) non saranno affatto conseguiti. L'osservanza dell'esito referendario è solo fittizia, in quanto in realtà il corpo elettorale si era pronunciato in modo critico soltanto nei confronti del sistema proporzionale. Riguardo all'ipotesi formulata dal relatore, esprime la propria perplessità sul premio di maggioranza, il quale non potrebbe essere introdotto nel testo di riforma della legge elettorale del Senato, per cui potrebbero aversi maggioranze diverse nei due rami del Parlamento. La soluzione più realistica, al fine di conseguire maggiori aggregazioni politiche, rimane pertanto il doppio turno; a questo proposito le forze politiche che ne avevano la possibilità non hanno forse impiegato la necessaria

determinazione nel sostenere questa proposta. Il Gruppo repubblicano è contrario al voto di preferenza, ma non ritiene tuttavia di aderire a nessuna delle due ipotesi formulate dal relatore in sua sostituzione, manifestandosi invece favorevole ad un sistema analogo a quello previsto dalla riforma elettorale per il Senato, per cui risulterebbero eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior quoziente elettorale, eliminando a tal fine eventualmente anche il doppio voto. Lo scorporo è poi da ritenere preferibile rispetto all'alternativa di innalzare la quota proporzionale. Riguardo infine al voto degli italiani all'estero, si chiede se sia davvero necessaria una modificazione costituzionale nel senso anticipato dal ministro Elia, o se invece non sia preferibile un efficiente sistema di voto per corrispondenza. La configurazione di circoscrizioni estere della vastità di un continente esclude ogni rapporto tra gli elettori e gli eletti.

Il senatore RIZ si sofferma sulla clausola di sbarramento del 4 per cento, disposta dall'articolo 5, avanzando egli molte riserve sulla sua applicazione nelle regioni a Statuto speciale ove sono insediate minoranze linguistiche riconosciute. Si rischia infatti di violare in modo palese i diritti costituzionali di queste formazioni, tutelati anche dagli Statuti speciali. In merito al voto degli italiani residenti all'estero, manifesta anch'egli alcune perplessità riguardo all'anomalia delle circoscrizioni costituite all'estero, essendo di gran lunga da preferirsi un voto per corrispondenza, largamente praticato in altri ordinamenti stranieri.

Conclusa la discussione generale, ha la parola per la replica il senatore SALVI, il quale prende atto di un orientamento favorevole a modificare il voto di preferenza relativo alla quota proporzionale, nel senso da lui prefigurato e con la formazione di collegi uninominali proporzionali. Egli presenterà un emendamento in tal senso con le modifiche che si renderanno consequenziali. Si astiene invece dal presentare proposte di modifica relative alla questione dello scorporo, in attesa dell'eventuale maturazione di un sufficiente consenso a questo riguardo in vista del dibattito in Assemblea. La previsione di un premio di maggioranza è stata da lui avanzata qualora non si pensi di addivenire al meccanismo del doppio turno; la lista di coalizione risponderebbe alla finalità di affidare all'elettorato anche l'indicazione del Presidente del Consiglio. Giudica inoltre risolvibile la difficoltà segnalata dal senatore Covi per quanto riguarda l'introduzione nel sistema elettorale del Senato della lista di Governo, ferma restando però l'eventualità che innanzi alle due Camere si formino maggioranze diverse, rischio racchiuso nel sistema maggioritario. Si renderebbe pertanto necessaria una riconsiderazione del sistema bicamerale.

Il ministro ELIA, riguardo all'articolo 9, osserva che il termine ivi previsto non ha alcun effetto sospensivo dell'efficacia della legge, ma con questo articolo si mira soltanto a dare forma regolamentare ad istruzioni che sono state emanate nei confronti dei componenti dei seggi. Riguardo poi alla soluzione anticipata per il voto dei cittadini italiani residenti all'estero, chiarisce che il suffragio per corrispondenza



è stato escluso non tanto per i possibili abusi o violazioni della segretezza e libertà del voto, ma perchè si è temuto che il voto di questa categoria di persone possa in qualche modo alterare i valori politici espressi dalla popolazione residente nelle circoscrizioni. La disciplina vigente appare infatti assai estensiva nel consentire la doppia cittadinanza. La deliberazione assunta dalla Camera dei deputati sull'articolo 10, pur essendo costituzionalmente discutibile, ha però un chiaro valore politico ed il Governo pertanto si impegna a presentare un disegno di legge costituzionale, nel quale nessuna limitazione sarà prevista all'elettorato passivo. Il Governo ha altresì presentato un emendamento all'articolo 9, onde tenerne conto nello svolgimento della delega legislativa. Di fatto occorrerà un parallelismo temporale tra l'attuazione della delega per la formazione dei collegi e l'iter di approvazione della legge costituzionale. Al senatore Riz fa osservare che l'esigenza di tutela delle minoranze linguistiche ha già condotto a tenere ferma l'attuale ripartizione dei collegi del Trentino Alto Adige nel testo di riforma della legge elettorale del Senato. La questione segnalata dallo stesso senatore Riz però non può essere affrontata con legge ordinaria, dal momento che le minoranze non hanno una diretta rilevanza nella legislazione elettorale; egli segnalerà quindi la questione al Consiglio dei Ministri. Un coordinamento tra i due testi legislativi di riforma elettorale dovrebbe infine riguardare anche la sottoscrizione delle candidature, prevedendo essi norme sensibilmente diverse.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294)**, approvato dalla Camera dei deputati

**Marniga ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (397)**

**Nerli ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (526)**

**Compagna ed altri: Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)**

**Bosco ed altri: Legge quadro in materia di lavori pubblici (1315)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 1° luglio 1993.

Il presidente ACQUARONE, considerata l'urgenza del parere, raccomanda la Commissione di esprimersi favorevolmente sulle condizioni ed osservazioni contenute nella proposta da lui redatta, onde evitare la scadenza del termine assegnato. La Commissione medesima potrà d'altronde svolgere un esame più approfondito della materia implicata in relazione agli emendamenti che la Commissione di merito non mancherà di inviare.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, dichiarandosi d'accordo sulle condizioni ed osservazioni contenute nella proposta di parere per

la parte di competenza della Commissione affari costituzionali, si riserva in particolare di riesaminare il contenuto dell'articolo 7, relativo agli appalti disposti dai comuni inferiori ai 15 mila abitanti.

Il senatore MARCHETTI, ricordato che il suo Gruppo si è espresso in senso contrario al disegno di legge votato dalla Camera dei deputati, dichiara di astenersi.

Il senatore COVI esprime la propria contrarietà, a nome del proprio Gruppo, riguardo alla condizione espressa nella proposta di parere in merito all'articolo 7 del disegno di legge n. 1294.

La Commissione quindi, a maggioranza, dà mandato al Presidente di trasmettere alla Commissione di merito la proposta di parere da lui elaborata, che viene approvata.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

**127<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

ACQUARONE

*indi del Vice Presidente*

SALVI

*Intervengono i ministri per le riforme istituzionali ed elettorali Elia e per l'ambiente Spini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 212, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL (1362)**

(Parere, alla 13<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE propone di formulare parere favorevole, considerando che il provvedimento di urgenza è finalizzato a sanare un inadempimento ad un obbligo comunitario.

Il senatore COVI ritiene che non sia corretto l'uso del decreto-legge per intervenire nei casi in cui si siano registrate delle inadempienze dello stesso Governo.

Il senatore COSSUTTA dichiara la propria astensione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 212.

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia (1361)**  
(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo.

Concordano la senatrice BARBIERI ed il senatore SPERONI.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 215.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1349)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammi; Forlani ed altri; Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Potì; Tatarella; Savino; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino; Landi; Nania; Savino; Segni ed altri

**SPERONI: Modificazioni delle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1211)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1211)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore COSSUTTA precisa che la sua parte politica si riserva di presentare emendamenti direttamente in Assemblea, al fine di valutare l'esito dell'esame che si sta svolgendo in Commissione. Si augura, in ogni caso, che il Senato voglia confermare le linee essenziali del disegno di legge approvato dalla Camera per evitare che si determini una contrapposizione tra i due rami del Parlamento su una materia così delicata come quella elettorale.

A suo avviso le modifiche che riguardassero l'articolo sul voto degli italiani all'estero o quello sul voto di preferenza non inciderebbero sull'impianto complessivo della legge. Sarebbe anzi opportuna l'approvazione di un emendamento relativo alla norma che prescrive un numero sicuramente eccessivo di firme per la presentazione delle liste. Qualora la Commissione approvasse modifiche su aspetti sostanziali del disegno di legge il suo Gruppo muterebbe atteggiamento e si

impegnerebbe in Assemblea per ripristinare il testo approvato dalla Camera anche attraverso la presentazione di numerosi emendamenti.

Il senatore RIZ illustra quindi gli emendamenti 1.1, 4.2 e 5.1. Ritiene che le minoranze riconosciute da alcuni statuti regionali abbiano diritto a partecipare anche alla ripartizione della quota proporzionale prevista dal disegno di legge approvato dalla Camera. Per questo i suoi emendamenti sono finalizzati a sopprimere, per le regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, quella clausola di sbarramento che impedirebbe, nella sostanza, a qualsiasi minoranza etnica di concorrere per i seggi da assegnare con il sistema proporzionale.

Considererebbe impropria una interpretazione dei suoi emendamenti basata sulla situazione specifica delle singole forze politiche. La questione va valutata in termini generali e di principio. Per questo preannuncia che, ove non fosse accolta la sua proposta di modifica, non esiterebbe a far valere le proprie ragioni in ogni sede, anche di carattere internazionale.

Il ministro ELIA precisa che nel nostro ordinamento non esiste una riserva di voto per le minoranze linguistiche. Ricorda, comunque, che anche con riferimento al disegno di legge sul sistema elettorale del Senato si è cercato di evitare in ogni modo che potessero insorgere conflitti fra le diverse comunità etniche.

Il senatore RONZANI illustra successivamente l'emendamento 1.2, che a suo avviso è perfettamente coerente con l'esito referendario.

Il relatore SALVI si sofferma sull'emendamento 1.3, volto a introdurre collegi uninominali proporzionali finalizzati ad individuare deputati da eleggere con il sistema proporzionale.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra gli emendamenti 1.15 e 1.16, che mirano ad introdurre il doppio turno rispettivamente per le liste che abbiano ottenuto nel primo turno almeno il 12,5 per cento e nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto almeno il 35 per cento dei voti validi.

Il senatore SALVI prende poi la parola per illustrare i propri emendamenti all'articolo 2 ed in particolare l'emendamento 2.6 sul collegamento del candidato al collegio uninominale con più liste e l'emendamento 2.18, che consente la raccolta delle firme per la presentazione delle liste anche in più collegi dello stesso comune.

Il senatore PONTONE illustra quindi gli emendamenti 2.27, volto a limitare la presenza nelle liste di candidati in collegi di altre circoscrizioni, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.32, miranti a modificare il sistema di presentazione delle liste.

Il senatore CASTIGLIONE si sofferma sul proprio emendamento 2.26 che è finalizzato ad abolire il voto di preferenza, ripristinando il sistema della lista bloccata. Tale scelta è motivata dalle perplessità che

emergono con riferimento alle due ipotesi alternative formulate dal relatore che appaiono di difficile attuazione e dalla convinzione che, con la nuova legge elettorale, appaiono meno determinanti le pressioni da parte delle segreterie dei partiti.

A suo avviso la lista bloccata può invece favorire le aggregazioni ed, essendo sufficientemente ampia, consente i subentri nel caso di decadenza di uno o più eletti.

Vengono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.4 e 1.8.

Il senatore PONTONE dichiara che voterà a favore dell'emendamento 1.2.

Il senatore COSSUTTA, pur essendo favorevole al contenuto dell'emendamento, si asterrà per le ragioni premesse nel suo precedente intervento.

Con il parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Il relatore e il rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione sull'emendamento 1.12.

Il senatore PONTONE si esprime in senso contrario, coerentemente con la posizione assunta dal suo Gruppo anche sulla legge elettorale del Senato.

Il senatore MAZZOLA ritiene che sarebbe improprio realizzare un sistema elettorale basato sul turno unico al Senato e sul turno doppio alla Camera.

Il senatore COSSUTTA esprime il suo avviso contrario sull'emendamento.

La senatrice TOSSI BRUTTI dichiara che voterà a favore.

Il senatore RIVIERA ribadisce l'opportunità di modificare il meno possibile il disegno di legge modificato dalla Camera e dichiara che voterà contro l'emendamento.

Il presidente ACQUARONE ricorda che secondo quanto sostiene un ormai antico insegnamento con il primo turno l'elettore compie la scelta fra i candidati, mentre il secondo turno finisce per aggregare soltanto i fattori di dissenso.

L'emendamento 1.12, posto ai voti, è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del Governo viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.1.

Successivamente, è anche respinto l'emendamento 1.13.

Gli emendamenti 1.15 e 1.16 sono pertanto dichiarati preclusi.

Sull'emendamento 1.14, il relatore SALVI esprime parere contrario, in quanto con esso si snaturerebbe il meccanismo del doppio voto previsto dal disegno di legge in esame. Mentre nella legge elettorale del Senato, che si impernia sulla base regionale, il sistema previsto dall'emendamento può dare buoni risultati, per la legge della Camera essa invece può divenire un incentivo alla frammentazione politica.

Il ministro ELIA ritiene che in effetti con il metodo previsto dall'emendamento vi sarebbe una minore efficacia aggregativa della legge. Si esprime, quindi, in senso contrario.

Il senatore MAZZOLA osserva che, se non vi fosse l'inconveniente segnalato dal relatore la proposta contenuta nell'emendamento 1.14 sarebbe estremamente interessante. Una modifica complessiva del disegno di legge approvato dalla Camera potrebbe far cambiare la situazione, ma con il testo attualmente all'esame è preferibile non approvare l'emendamento.

Il senatore COVI, presentatore dell'emendamento, ritiene che con il sistema che in esso è previsto si determinerebbe una notevole semplificazione del meccanismo elettorale. Occorre tener presente che la norma si riferisce comunque alla quota proporzionale, e, quindi, non altera in modo decisivo il carattere uninominale e maggioritario della legge.

Il PRESIDENTE, per consentire ai senatore di partecipare alle votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15 è ripresa alle ore 17,30.*

Si procede alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.14.

Il senatore ZOSO ritiene che la proposta di modifica sia fondata su motivazioni assai rilevanti: d'altra parte, occorre considerare che l'esigenza di ridurre la frammentazione nella rappresentanza si può realizzare soprattutto con una adeguata soglia di sbarramento. In ogni caso, egli voterà a favore dell'emendamento a titolo personale.

Del pari a titolo personale viene formulata la dichiarazione di voto favorevole del senatore CALVI, che sottolinea l'esigenza di rendere comprensibile all'elettorato il sistema elettorale.

Il ministro ELIA invita a distinguere la questione della clausola di sbarramento da quella del doppio voto: esse, infatti, rilevano in due fasi distinte del computo dei voti e a diverso titolo. Il Governo, comunque, è contrario all'emendamento in esame.

Il senatore PONTONE motiva il voto contrario della sua parte politica, ritenendo preferibile una adeguata soglia di sbarramento, pari ad esempio al 5 per cento.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO preannuncia il voto contrario del Gruppo del PDS.

Il senatore RIVIERA dà ragione del voto contrario del Gruppo del PSI.

IL senatore COSSUTTA trova condivisibile, in linea di principio, l'emendamento 1.14: esso, peraltro, è suscettibile di alterare l'impianto complessivo del sistema. Pertanto egli si asterrà nella votazione.

L'emendamento 1.14, posto successivamente in votazione, non risulta approvato.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.3, proposto dal relatore.

Il senatore MAZZOLA dichiara che il Gruppo della Democrazia cristiana ritiene opportuno superare l'istituto del voto di preferenza, che si presta a molteplici abusi. A tal fine l'ipotesi in esame risulta la più persuasiva, specie perchè omogenea al principio delle elezioni su base uninominale. Considera riduttiva, peraltro, la limitazione dei collegi alla sola metà più uno dei seggi da attribuire, poichè in tal modo si costituirebbero collegi eccessivamente estesi, attenuandosi il rapporto tra elettori ed eletti. Invita il relatore, pertanto, a riformulare l'emendamento in modo da corrispondere all'obiezione testè avanzata.

Il senatore SPERONI chiede chiarimenti sulla portata dell'emendamento, che vengono forniti dal relatore. A titolo personale, quindi, preannuncia il suo voto favorevole riservandosi di approfondire la questione per l'esame in Assemblea.

Il senatore CASTIGLIONE presenta il subemendamento 1.3/1, inteso a determinare la corrispondenza numerica tra numero dei collegi e numero dei seggi per ciascuna circoscrizione.

Il relatore SALVI motiva l'opzione assunta nel suo emendamento a tale riguardo: occorre, in particolare, prevenire una sostanziale corrispondenza dimensionale tra i collegi del Senato e quelli di cui si tratta. Si dichiara disponibile, comunque, ad elevare fino a due terzi dei seggi il numero dei collegi per ciascuna circoscrizione.

Il senatore COSSUTTA non trova convincente la proposta in esame in nessuna delle diverse formulazioni: si realizzerebbe, infatti, una tale intersecazione di collegi elettorali da alimentare una confusione assai notevole. D'altra parte, la quota proporzionale sarebbe alterata nella sua fondamentale funzione di assicurare una competizione aperta e pluralistica tra formazioni politiche e non già solo tra singole

personalità. La sua parte politica, pertanto, si pronuncia in senso contrario all'emendamento e al relativo subemendamento.

Il senatore SPERONI ritiene che anche con la modifica in esame il sistema di cui si tratta conserverebbe una sua valenza proporzionale. Osserva, peraltro, che non si possa valutare la questione a prescindere dal meccanismo dello scorporo.

Il senatore ZOSO motiva il suo consenso all'emendamento e al relativo subemendamento rilevando che i partiti minori potrebbero acquisire i maggiori vantaggi da tale sistema.

Il senatore PONTONE reputa più persuasivo e razionale il sistema approvato dalla Camera dei deputati. Preannuncia, pertanto, il suo voto contrario.

Il senatore COVI motiva il suo voto favorevole.

Il senatore COMPAGNA ritiene che l'istituto della preferenza, pur nelle perplessità che continua a suscitare, risulti come la soluzione più nitida.

Il ministro ELIA osserva che il sistema proposto sarebbe solo formalmente uninominale, e comunque utile a evitare sia il voto di preferenza che la cosiddetta lista bloccata. Quanto all'emendamento, si rimette alla valutazione della Commissione.

Si procede alla votazione sul subemendamento 1.3/1, che viene accolto dopo che il relatore si è rimesso alla Commissione.

Del pari accolto risulta poi l'emendamento 1.3 nel testo modificato.

*La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18,45.*

Essendo assorbiti (o decaduti per l'assenza dei proponenti) i rimanenti emendamenti, la Commissione approva l'articolo 1 con le modifiche dianzi accolte.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore COMPAGNA rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Il relatore SALVI, quindi, dichiaratosi contrario agli emendamenti del senatore COMPAGNA, si sofferma sull'emendamento 2.2, fatto proprio dal senatore MIGLIO in assenza del proponente, rimettendosi alla Commissione in ordine alla sua valutazione.

A tale riguardo - in una breve interruzione - il senatore MIGLIO osserva che il meccanismo dello scorporo è inutilmente complicato e



tale da alterare la volontà degli elettori: occorre, pertanto, adeguare il computo ai voti alle effettive scelte elettorali espresse dai cittadini.

Il relatore SALVI prosegue nel formulare i suoi pareri sugli emendamenti all'articolo 2, dichiarandosi favorevole al 2.3, fatto proprio dal senatore Miglio in assenza del proponente. Quanto all'emendamento 2.5 esprime il proprio avviso contrario, rimettendosi alla Commissione in ordine al 2.30. Dettosi poi contrario all'emendamento 2.29, si dichiara contrario anche all'emendamento 2.7.

Si procede alle votazioni.

Respinto l'emendamento 2.7, viene dichiarato precluso l'emendamento 2.8.

L'emendamento 2.9 è precluso ad eccezione del capoverso 2, che, posto in votazione, viene accolto dalla Commissione dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori COSSUTTA, COVI e PONTONE e una dichiarazione di astensione della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO a nome del Gruppo del PDS.

I senatori MAZZOLA e COSSUTTA preannunciano il loro voto favorevole all'emendamento 2.6, sul quale il senatore COVI dichiara la propria astensione: la Commissione, quindi, accoglie il predetto emendamento.

L'emendamento 2.17 è dichiarato decaduto in assenza della proponente.

Quanto all'emendamento 2.2 la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO annuncia il suo voto favorevole, così come il senatore COVI. Voto contrario, viceversa, preannunciano i senatori COMPAGNA, MAZZOLA, COSSUTTA e PONTONE.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Gli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.4 sono dichiarati decaduti i primi due, precluso il terzo.

Il relatore ritira l'emendamento 2.18, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

L'emendamento 2.28 risulta assorbito nel parziale accoglimento dell'emendamento 2.9.

Quanto all'emendamento 2.3, il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione, che successivamente lo approva.

Gli emendamenti 2.1 e 2.21 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Il senatore PONTONE ritira gli emendamenti 2.30, 2.31 e 2.32.

L'emendamento 2.29 risulta assorbito dal parziale accoglimento dell'emendamento 2.9.

L'emendamento 2.22 è dichiarato decaduto per l'assenza della proponente.

In ordine all'emendamento 2.27, si dichiarano contrari i senatori MAZZOLA, D'ALESSANDRO PRISCO e COVI: esso, posto successivamente in votazione, non risulta accolto.

Gli emendamenti 2.23 e 2.24 sono dichiarati decaduti per l'assenza delle proponenti.

Gli emendamenti 2.5, 2.10 e 2.11 sono preclusi.

L'emendamento 2.25 è dichiarato decaduto per l'assenza della proponente.

Gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.26 e 2.14 sono dichiarati preclusi.

Il senatore COMPAGNA ritira gli emendamenti 2.15 e 2.16, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Per dichiarazione di voto contrario sull'articolo 2 intervengono quindi la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, a nome del Gruppo del PDS, nonché il senatore COVI.

La Commissione approva a maggioranza l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 3.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 3.1.

L'emendamento viene posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Successivamente, la Commissione approva l'articolo 3 così modificato.

Si passa poi ad esaminare gli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore COMPAGNA ritira l'emendamento 4.5 ed illustra gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

Gli emendamenti 4.16, 4.17, 4.11 e 4.18 vengono dichiarati preclusi.

Il senatore PONTONE illustra gli emendamenti 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa proprio l'emendamento 4.10.

Il senatore MIGLIO fa proprio l'emendamento 4.1.

Il relatore SALVI si sofferma quindi sugli emendamenti 4.3 e 4.4, sottolineando che essi sono finalizzati rispettivamente a sopprimere il limite del 25 per cento previsto per lo scorporo e la suddivisione fra le liste collegate della quota dei voti da scorporare.

L'emendamento 4.6 viene dichiarato precluso.

Il relatore SALVI si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.12.

Il senatore PONTONE ritira l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 4.13, 4.14 e 4.2. Dichiara di essere favorevole all'emendamento 4.15.

L'emendamento 4.7 viene dichiarato precluso.

Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti 4.8 e 4.9.

Gli emendamenti 4.10 e 4.1, sui cui esprimono avviso contrario i senatori Marchetti, Mazzola e Pontone e parere favorevole il senatore Covi, sono posti ai voti e respinti.

I senatori COMPAGNA e MARCHETTI dichiarano di essere favorevoli all'emendamento 4.13.

Anche il senatore COVI si esprime in senso positivo sull'emendamento, sottolineando che esso appare opportuno specie nel momento in cui si vuole sopprimere il limite del 25 per cento per lo scorporo. A suo avviso, una volta deciso il mantenimento dello scorporo, su cui egli aveva manifestato la propria contrarietà, è preferibile adottarlo in modo integrale.

La senatrice TOSSI BRUTTI richiama l'attenzione sul fatto che con lo scorporo totale dei voti degli eletti si determina una forte differenziazione nel cosiddetto costo seggio fra i diversi collegi.

Il senatore PONTONE conferma il proprio emendamento chiedendo che su di esso si pronunci la Commissione.

L'emendamento 4.13 viene posto ai voti e respinto.

L'emendamento 4.14 è dichiarato assorbito.

Il senatore MAZZOLA dichiara di essere favorevole agli emendamenti 4.15 e 4.4, che sono consequenziali all'approvazione dell'emendamento che prevede la possibilità di collegarsi a più liste.

L'emendamento 4.4 è approvato; l'emendamento 4.15 è dichiarato assorbito.

Sull'emendamento 4.3 il senatore MAZZOLA esprime talune perplessità. Ritiene che, specie dopo l'approvazione dell'emendamento concernente il collegamento con più liste, sia forse opportuno mantenere il limite del 25 per cento per lo scorporo.

Il senatore SALVI, dopo aver ricordato che la logica dell'emendamento è quella di prevedere lo scorporo dei soli voti utili all'elezione, ritira l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore SAPORITO dichiara di essere favorevole all'emendamento 4.2.

L'emendamento 4.2, posto ai voti, è respinto.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'articolo 4.

La Commissione quindi approva l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa successivamente ad esaminare gli emendamenti all'articolo 5.

L'emendamento 5.2 viene dichiarato precluso, mentre gli emendamenti 5.5, 5.6 e 5.7 vengono considerati decaduti per l'assenza della proponente.

Il senatore PONTONE illustra l'emendamento 5.4 e ritira gli emendamenti 5.8 e 5.9, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Gli emendamenti 5.3 e 5.10 sono dichiarati preclusi.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è respinto l'emendamento 5.1.

Viene anche respinto, con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 5.11.

La Commissione approva l'emendamento 5.4 e, quindi, l'articolo 5 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

L'emendamento 6.1 viene ritirato dal proponente.

L'emendamento 6.2 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'articolo 6 è così approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore GIORGI, quindi, fa proprio l'emendamento 6.0.1.

Il RELATORE esprime il suo avviso contrario sul predetto emendamento, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Per dichiarazione di voto contrario intervengono poi i senatori PONTONE e MAZZOLA.

L'emendamento 6.0.1, posto successivamente in votazione, non risulta accolto.

Si procede all'esame dell'articolo 7.

Gli emendamenti 7.1, 7.5, 7.2, 7.3 e 7.4 sono fatti propri dal senatore MIGLIO.

Il senatore PONTONE illustra l'emendamento 7.9, osservando che la Commissione di cui si tratta non può essere investita di una potestà che potrebbe condurre a manipolare le realtà territoriali in modo incongruo.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dà ragione dell'emendamento 7.11, che risulta conforme alla corrispondente disposizione introdotta nel testo di riforma della disciplina elettorale per il Senato.

Il relatore SALVI illustra l'emendamento 7.7, rimettendosi alla sua esposizione introduttiva quanto alle motivazioni.

Il ministro ELIA si sofferma sull'emendamento 7.6, proposto dal Governo, che intende disporre un efficace coordinamento normativo tra il processo di delimitazione dei collegi, da realizzare in sede di legislazione ordinaria, e la disciplina del voto degli italiani all'estero, da introdurre con modifica costituzionale. In tal modo, infatti, sarà possibile concretizzare il principio in questione senza dubbi di legittimità costituzionale nonchè in piena e tempestiva efficacia applicativa.

Il senatore COMPAGNA richiama l'attenzione sull'emendamento 10.5, concernente in particolare il voto dei marittimi imbarcati all'estero.

Il ministro ELIA ritiene che tale questione possa essere risolta in sede di legislazione ordinaria, dichiarando che il Governo si dispone ad ottenere tale risultato.

Il senatore MIGLIO osserva che la questione del diritto di voto degli italiani all'estero espone problemi di natura costituzionale e internazio-

nale difficilmente risolvibili. Per cautela, pertanto, sarebbe opportuno inserire una clausola di eventualità nell'emendamento in esame.

Il ministro ELIA reputa politicamente inopportuna tale integrazione, rammentando che il Governo si propone di elaborare una modifica costituzionale che, evitando la confluenza dei voti degli italiani all'estero nei collegi nazionali, realizzi un sistema di circoscrizioni elettorali estere, analogo al modello portoghese, che tenga in considerazione la cospicua entità del fenomeno migratorio italiano.

Il senatore MIGLIO ribadisce le sue perplessità, soprattutto di ordine costituzionale.

Il relatore SALVI, nel pronunciarsi sulle proposte di modifica relative all'articolo 7, si dichiara contrario agli emendamenti 7.1, 7.9 e 7.2 esprimendo il suo avviso favorevole sull'emendamento 7.6 e rimettendosi alla Commissione in ordine agli emendamenti 7.11, 7.3 e 7.4.

Il ministro ELIA, quindi, si rimette alla Commissione in ordine agli emendamenti in esame, salvo che sul 7.8, al quale si dichiara favorevole.

Si procede alle votazioni.

Respinti gli emendamenti 7.1 e 7.5, si passa all'emendamento 7.9.

Il ministro ELIA si dichiara perplesso, osservando che il testo in esame opportunamente non consente di derogare al limite di spostamento nella determinazione della popolazione residente per individuare i collegi; al riguardo non trova persuasivo neppure l'emendamento 7.11.

Il senatore MARCHETTI si dichiara contrario all'emendamento 7.9 e favorevole all'emendamento 7.11.

Il senatore CARPENEDO condivide l'opinione del Ministro circa l'emendamento 7.11.

Il senatore PONTONE preannuncia il suo voto contrario al predetto emendamento.

L'emendamento 7.9, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 7.11, il senatore CARPENEDO presenta il subemendamento 7.11/1, inteso ad escludere l'elemento della popolazione da quelli per i quali si possa derogare.

Il senatore MAZZOLA esprime l'avviso contrario del Gruppo della Democrazia cristiana all'emendamento 7.11.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritira l'emendamento 7.11, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Gli emendamenti 7.10 e 7.12 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Accolto l'emendamento 7.7, la Commissione respinge gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4 e accoglie l'emendamento 7.8.

Quanto all'emendamento 7.6, il senatore SAPORITO ringrazia il ministro Elia per l'impegno profuso nell'individuare una adeguata soluzione normativa alla questione del voto degli italiani all'estero, auspicando che sul preannunciato disegno di legge costituzionale sia disposta una procedura di esame a carattere di urgenza.

Si associa la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, che rammenta una corrispondente proposta avanzata dal Gruppo del PDS presso la Camera dei deputati.

Il senatore COMPAGNA non reputa risolutivo l'emendamento in esame, lamentando che il Governo abbia tenuto una condotta non persuasiva nell'intera vicenda. Apprezza, peraltro, le dichiarazioni del Ministro in ordine al contenuto dell'emendamento 10.5.

Il senatore PONTONE censura la proposta in esame, evidentemente connessa a quella di sopprimere l'articolo 10: non si produrranno, infatti, risultati immediati per la realizzazione del diritto di voto degli italiani all'estero.

L'emendamento 7.6 viene poi accolto dalla Commissione.

L'articolo 7 è approvato nel testo modificato.

Del pari approvato, senza discussione e senza modifiche, risulta poi l'articolo 8.

Quanto all'articolo 9, esso viene approvato con la modifica di cui all'emendamento 9.1.

Si passa all'articolo 10.

Il ministro ELIA osserva che l'emendamento 10.1 è una diretta conseguenza dell'emendamento 7.6, precedentemente accolto e dell'impegno assunto in proposito dal Governo.

Il senatore PONTONE ribadisce la sua perplessità sull'intera vicenda, rilevando che i molteplici impegni assunti dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza non trovano adeguata corrispondenza nel proposito di sopprimere l'articolo 10. Il Consiglio generale degli italiani all'estero ha ribadito, ancora negli ultimi giorni, la necessità di rendere immediatamente effettivo il diritto di voto ai soggetti che

rappresenta: la soppressione dell'articolo 10 costituirebbe invece la negazione di tale diritto. Tale disposizione, peraltro, risulta pienamente conforme all'impianto costituzionale, come dimostrano i persuasivi argomenti addotti da ultimo da parte dello stesso Consiglio generale degli italiani all'estero. Una grave violazione della Costituzione, piuttosto, si registra nella persistente negazione del diritto di voto per i connazionali che si trovano fuori dell'Italia.

Gli emendamenti 10.2 e 10.4 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 10.5 viene ritirato.

Poichè i residui emendamenti all'articolo 10 hanno un effetto interamente soppresso (10.1, 10.3 e 10.6), viene posto in votazione il mantenimento dell'articolo e dell'annessa tabella B) la Commissione respinge la proposta con il voto favorevole dei senatori COMPAGNA, PONTONE e COSSUTTA.

L'articolo 11 è poi approvato senza discussione e senza modifiche. Viene altresì approvata l'allegata tabella A.

Si procede alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Il senatore COMPAGNA esprime il suo dissenso, con particolare biasimo verso il comportamento tenuto dal Governo sulla vicenda del diritto di voto degli italiani all'estero.

Il senatore PEZZONI motiva il voto contrario del Gruppo del PDS che considera erronea la scelta del turno unico, laddove il doppio turno consentirebbe di corrispondere adeguatamente all'esigenza di realizzare un confronto tra schieramenti opposti.

Del pari contrario è l'avviso del senatore SALVI, che pertanto rimette l'incarico di relatore, come preannunciato nella seduta di ieri.

Il senatore PONTONE preannuncia il suo voto contrario, rilevando che è stata sostanzialmente tradita la speranza degli italiani all'estero di poter realizzare il loro diritto di voto.

Il senatore SAPORITO motiva il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, invitando il senatore Salvi a recedere dalla sua decisione di rimettere l'incarico di relatore.

Si associa il presidente ACQUARONE, che sottolinea come il senatore Salvi abbia fornito prove di notevole equilibrio e capacità di mediazione.

Il senatore SALVI, nel ringraziare il Presidente e la Commissione, osserva che nella sua determinazione non si realizza alcun intento



polemico, essendo essa fondata esclusivamente su valutazioni di opportunità. La sua proposta di introdurre un correttivo al sistema elettorale elaborato dalla Camera dei deputati, inteso a conferire agli elettori una virtuale potestà di condizionamento in ordine alla formazione delle maggioranze di Governo, non ha infatti trovato il necessario consenso nella fase della discussione generale. Egli, pertanto, ha rinunciato a formalizzare a tale riguardo le preannunciate proposte emendative. Per le stesse ragioni, comunque, rinnova il suo proposito di non proseguire nell'incarico di relatore.

Il senatore RIZ si riserva di ripresentare in Assemblea gli emendamenti da lui proposti e non accolti dalla Commissione.

Il ministro ELIA, quindi, ribadisce che le disposizioni di cui all'articolo 10 non trovano adeguata corrispondenza nelle norme costituzionali in materia elettorale. Lo stesso onorevole Tremaglia, infatti, aveva a suo tempo proposto una modifica al testo fondamentale per realizzare l'obiettivo di conferire il diritto di voto anche agli italiani all'estero. D'altra parte, l'articolo 10 era formulato in modo impreciso e tale da non poter essere attuato. La proposta del Governo, viceversa, è idonea a fornire una soluzione tempestiva e costituzionalmente corretta.

La Commissione, infine, a maggioranza conferisce al Presidente il mandato di riferire all'Assemblea nei termini emersi dalla discussione, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale, e proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 1211.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ACQUARONE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, venerdì 9 luglio 1993, alle ore 9,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle 20,30.*

## EMENDAMENTI

**Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1349)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammi; Forlani ed altri; Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Poti; Tatarella; Savino; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino; Landi; Nania; Savino; Segni ed altri

### Art. 1.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali.

3. Nell'ambito dei collegi i seggi sono attribuiti con il sistema maggioritario. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. Qualora nessun candidato avesse riportato un numero di voti pari o superiore ad un terzo dei votanti il seggio non è assegnato.

5. I voti espressi nei collegi dove il seggio non è stato assegnato vengono cumulati in ambito regionale ed i seggi vacanti vengono assegnati col sistema proporzionale“».

1.2

RONZANI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) L'articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto in collegi uninominali con il sistema maggioritario a doppio turno elettorale.

2. L'assegnazione dei seggi nei singoli collegi è effettuata al primo turno elettorale solo per i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti validi a condizione che il numero dei voti ottenuti sia pari ad almeno un quarto degli aventi diritto al voto nel collegio».

**1.4**

COMPAGNA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, salvo il caso previsto dal successivo comma 3.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi, escluse le schede bianche. Quando nessun candidato abbia riportato tale maggioranza, si procede alla indicazione di un secondo turno di votazioni nella seconda domenica seguente. Nel secondo turno di votazioni risulta eletto il candidato che ha riportato più voti. Al secondo turno sono ammesse, salvo rinuncia, le candidature di coloro che, nel primo turno di votazioni, abbiano ottenuto almeno il 12,5 per cento dei voti validi, escluse le schede bianche. Nella prima applicazione della presente legge, al secondo turno sono ammesse, salvo rinuncia, le candidature di coloro che, nel primo turno di votazioni, abbiano ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validi, escluse le schede bianche. Nel caso in cui nessuno dei candidati ovvero un solo candidato abbia conseguito tale risultato al primo turno, sono ammessi al secondo turno i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84”».

**1.15**

TRONTI, D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI, BARBIERI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, salvo il caso previsto dal successivo comma 3.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti, purché pari almeno al 35 per cento dei voti validi. Quando nessun candidato abbia riportato tale maggioranza, si procede alla indizione di un secondo turno di votazioni nella seconda domenica seguente per il ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

**1.16** D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI, BARBIERI, TRONTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «in un unico turno elettorale» con le seguenti: «in un doppio turno elettorale».*

**1.12** Covi

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «Ufficio centrale nazionale» aggiungere le seguenti: «, escluse le regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia nelle quali si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale».*

**1.1** RIZ, RUBNER, FERRARI Karl

*Al comma 1, lettera a), al capoverso 3, sostituire le parole: «il settantacinque per cento» con le altre: «il settanta per cento».*

*Conseguentemente, al capoverso 4, sostituire le parole: «il venticinque per cento» con le altre: «il trenta per cento».*

**1.8** ROCCHI, PROCACCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti» con le seguenti: «nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso in cui nessun candidato abbia riportato tale maggioranza, si procede ad un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva. Al secondo turno sono ammessi, salvo rinuncia, i candidati che abbiano ottenuto nel primo turno un numero di voti non inferiore al 10 per cento dei voti validamente espressi. Nel caso in cui un solo candidato abbia conseguito tale risultato, è ammessa anche la candidatura di colui che nel primo turno abbia ottenuto il secondo miglior risultato. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito il risultato prescritto, sono ammessi al secondo turno i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».*

**1.13** Covi

*Al comma 1, lettera e), il capoverso 2 è sostituito dal seguente: «il voto espresso per il candidato del collegio uninominale è valido ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e del relativo riparto».*

**1.14**

Covi

*All'emendamento 1.3, nel capoverso 4, sostituire le parole: «alla metà più uno dei» con la seguente: «ai».*

**1.3/1**

CASTIGLIONE

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

«4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra gruppi di candidati presentati in collegi uninominali di numero pari alla metà più uno dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione medesima»;

*Conseguentemente:*

*in tutte le ricorrenze, sostituire le parole: «la lista» con le seguenti: «il gruppo di candidati», e le parole: «le liste» con le seguenti: «i gruppi di candidati» (con le conseguenti correzioni grammaticali);*

*all'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso 2, sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) un voto per la scelta del gruppo di candidati ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno del gruppo e il cognome e il nome del candidato del collegio»;

*all'articolo 2, comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 2;*

*all'articolo 2, comma 1, lettera h), sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del candidato del collegio»;

*all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti:*

«Questi enuncia ad alta voce il contrassegno del gruppo di candidati a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun gruppo di candidati»;

*all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Il segretario proclama ad alta voce i voti del gruppo di candidati»;

*all'articolo 4, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti per il numero complessivo dei votanti nel collegio»;

*all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«A parità di cifre elettorali prevale il più anziano di età»;

*all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «dei collegi uninominali», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), terzo e quarto comma».*

**1.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a) L'articolo 2 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 630 collegi uninominali pari al numero dei componenti la Camera dei deputati.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa approvazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ciascun collegio elettorale deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 5 per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) ogni collegio deve essere iscritto nei confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura indispensabile per il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) il territorio delle circoscrizioni uninominali deve essere continuo, salvo nel caso che comprenda piccole isole;

d) i confini del collegio devono coincidere, nei limiti del possibile, con quelli di comuni o di province;

e) ogni collegio uninominale deve possibilmente rappresentare una zona omogenea sotto il profilo economico e sociale.

3. La delimitazione dei collegi uninominali è aggiornata con le stesse modalità di cui al comma 1 entro un anno dalla effettuazione di ogni censimento generale della popolazione”.

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**1.5**

COMPAGNA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1.6**

COMPAGNA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Ogni elettore dispone di un voto ciascuno dei due turni elettorali”.

Il terzo comma del citato articolo 4 del testo unico è abrogato».

**1.7**

COMPAGNA

*Al comma 1, lettera e), capoverso 2, n. 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.9**

ROCCHI, PROCACCI

*Al comma 1, lettera e) capoverso 2, n. 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «il numero di candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore».*

**1.10**

ROCCHI, PROCACCI

*Al comma 1, lettera e), capoverso 2, n. 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «il numero di candidati di ciascuna lista non può essere superiore alla metà dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore.»*

**1.11**

ROCCHI, PROCACCI

## **Art. 2.**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«b) Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

“I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato”».

**2.7**

COMPAGNA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«c) “Art. 17. - 1. All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione per ciascuna regione di un rappresentante effettivo e di due supplenti del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito al rispettivo ufficio elettorale regionale delle candidature individuali nei collegi della regione.

2. La designazione di cui al comma 1 è fatta con un unico atto autentificato dal notaio. Il Ministero dell’interno comunica a ciascun ufficio regionale elettorale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente a quello della votazione”».

**2.8**

COMPAGNA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«d) “Art. 18. - 1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate secondo le modalità previste dall’articolo 20, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 250 e non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare il contrassegno tra quelli depositati precedentemente al Ministero dell’interno, previa autorizzazione scritta del rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato che ha depositato il contrassegno medesimo.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature presentate dai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nelle ultime elezioni abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un seggio in una sola delle due Camere.

3. Le candidature devono essere accettate con dichiarazione firmata ed autentificata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare”».

**2.9**

COMPAGNA

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti:*

«La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste presentate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l’accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato si collega, in cui sia dichiarata la conoscenza anche degli eventuali collegamenti con altre liste».

**2.6**

IL RELATORE



*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sopprimere le parole da: «i quali si collegano» fino a: «si collega».*

*Conseguentemente, al capoverso 2 sopprimere le parole da: «nonchè la lista alla quale il candidato si collega» fino a: «le successive ventiquattro ore».*

**2.17**

ROCCHI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «i quali si collegano» fino alla fine del periodo.*

**2.2**

SPERONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad alcuna lista. Il singolo candidato deve essere contraddistinto da un contrassegno autonomo rispetto ai contrassegni di tutti gli altri candidati nei collegi uninominali della circoscrizione nonchè di tutte le liste della circoscrizione stessa».*

**2.19**

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad alcuna lista, privi di contrassegno».*

**2.20**

ROCCHI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè la lista alla quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2)».*

**2.4**

SPERONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: «di tali collegi» con le seguenti: «del comune».*

**2.18**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per il candidato che si collega a norma del comma 2 ad una lista di partito o di gruppo politico che nell'ultima elezione abbia presentato candidature con proprio contrassegno e faccia riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti».*

**2.28**

PONTONE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 5, sostituire le parole: «da un sindaco o da un notaio» con le seguenti: «da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53».*

**2.3** SPERONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 5, sopprimere la parola: «residenti».*

**2.1** SPERONI

*Al comma 1, lettera d), capoverso 1, sostituire le cifre: «1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 e 4.500», rispettivamente con le seguenti: «1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 e 3.500».*

**2.21** ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI

*Al comma 1, lettera d), capoverso 1, sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2.000 elettori» con le seguenti: «1.000 e da non più di 1.500 elettori».*

**2.30** PONTONE

*Al comma 1, lettera d), capoverso 1, sostituire le parole: «2.500 e da non più di 3.000 elettori» con le seguenti: «2.000 e da non più di 2.500 elettori».*

**2.31** PONTONE

*Al comma 1, lettera d), capoverso 1, sostituire le parole: «4.000 e da non più di 4.500 elettori» con le seguenti: «3.000 e da non più di 3.500 elettori».*

**2.32** PONTONE

*Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta alle liste dei candidati, per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti».*

**2.29** PONTONE

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2, sostituire le parole: «non superiore al numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla*

circoscrizione» con le seguenti: «non superiore ad un terzo del numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, arrotondato all'unità superiore».

**2.22**

ROCCHI

*Al comma 1, lettera d), alla fine del capoverso 2, sostituire le parole da: «Della lista possono far parte», fino a: «collegati alla lista stessa», con le seguenti: «La lista deve essere composta, almeno per i due terzi, da candidati dei collegi della circoscrizione».*

**2.27**

PONTONE

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2, sostituire le parole: «non superiore al numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione» con le seguenti: «non superiore alla metà del numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, arrotondato all'unità superiore».*

**2.23**

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «Della lista possono far parte» con le seguenti: «Della lista non possono far parte».*

**2.24**

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.*

**2.5**

SPERONI

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) "Art. 19. - 1. Nessun candidato può presentarsi in più di tre collegi uninominali al primo turno della medesima elezione ed in più di uno nel secondo turno, pena l'annullamento delle candidature"».*

**2.10**

COMPAGNA

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f) il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:*

*"Le candidature individuali nei collegi uninominali devono essere presentate alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione nel cui territorio è iscritto il collegio medesimo, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno antecedente a quello della votazione.*

Per il periodo di cui al primo comma la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme alle candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonché le dichiarazioni di presentazione delle candidature firmate dal prescritto numero di elettori.

Le dichiarazioni di cui al secondo comma devono essere corredate dei certificati anche collettivi dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune".

2. Il sesto comma dell'articolo 20 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Nessuno degli elettori può sottoscrivere più di una candidatura".

3. Il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico è abrogato.

4. L'ottavo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

"Ciascun partito e ciascun gruppo organizzato, che abbiano presentato candidature, nonché ciascun candidato non proposto da un partito o gruppo organizzato devono indicare due delegati effettivi e due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25"».

## 2.11

COMPAGNA

*Al comma 1, lettera f), capoverso 2), sopprimere le parole da: «alle candidature nei collegi» fino a: «di cui all'articolo 18».*

## 2.25

ROCCHI

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) L'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - 1. L'ufficio elettorale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati:

a) verifica se le candidature individuali siano state presentate entro i termini e siano sottoscritte dal numero degli elettori prescritti; in caso negativo dichiara non valide le candidature che non soddisfino tali condizioni;

b) verifica se le candidature individuali presentate da partiti o gruppi organizzati siano conformi a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 e ricusa quelle che non soddisfino tali condizioni;

c) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età il giorno delle elezioni e di quelle per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o il

documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) ricusa le candidature individuali presentate in più collegi con contrassegni diversi”».

**2.12**

COMPAGNA

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 24. - 1. L'ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, o nel caso sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione dell'ufficio elettorale centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio cui hanno diritto a presenziare i delegati dei candidati proposti dai partiti e dei candidati individuali di cui all'ottavo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle candidature medesime. Le candidature individuali e gli eventuali contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera c) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) trasmette alla prefettura del capoluogo della regione l'elenco delle candidature definitive di ogni collegio con i relativi contrassegni per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera c);

c) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo di regione, alla stampa per ciascun collegio uninominale dell'elenco dei candidati individuali con eventuale relativo contrassegno ed alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni dei vari collegi della regione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto debbono essere presentate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezioni: uno a disposizione dell'ufficio e gli altri per l'affissione nelle sale delle votazioni”».

**2.13**

COMPAGNA

*Al comma 1, lettera h), capoverso, sopprimere il seguente periodo: «Sotto ogni contrassegno la scheda reca una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza».*

**2.26**

CASTIGLIONE

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 27 del testo unico è sostituito dal seguente:

Il certificato indica il collegio uninominale, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, i giorni e l'ora delle

votazioni e reca due tagliandi di diverso colore per i due turni elettorali di cui uno staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto nel primo turno e l'altro è staccato nell'eventuale secondo turno elettorale.

2. Nel n. 4) del primo comma dell'articolo 30 del testo unico le parole: "le liste dei candidati della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco dei candidati nel collegio uninominale con eventuali relativi contrassegni".

**2.14**

COMPAGNA

*Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«l) L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati e gli eventuali relativi contrassegni recando l'ordine determinato in applicazione dell'articolo 24.

2. Le schede devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C ed H allegate al presente testo unico".

2. Le tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono modificate dal Governo in attuazione del contenuto della presente legge entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore».

**2.15**

COMPAGNA

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«m) i primi due periodi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico sono sostituiti dal seguente:

"L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando un segno con la matita nel rettangolo contenente il nominativo del candidato da lui prescelto ed il contrassegno ad esso eventualmente abbinato"».

**2.16**

COMPAGNA

### **Art. 3.**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, le seguenti:*

«c) All'articolo 45, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

"3-bis) Il Presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il Presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda".

d) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

“Art. 46. – 1. Alle ore 6 e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il Presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il Presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il Presidente dichiara aperta la votazione”».

*Conseguentemente, nell'ultimo comma dell'articolo 45, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sei e trenta».*

3.1

IL RELATORE

#### Art. 4.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il secondo comma dell'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

“2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti riportati da ciascun candidato”».

4.5

COMPAGNA

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «è dei voti di preferenza»;*

*Conseguentemente, alla lettera c), capoverso 1, n. 3 sopprimere le parole: «di preerenza validi e di quelli» nonchè il n. 4.*

4.16

CASTIGLIONE

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 77. – 1. Compiuta l'operazione di cui all'articolo 76, l'ufficio elettorale regionale provvede entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni a:

a) determinare per ogni collegio uninominale la cifra elettorale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio;

b) comunicare all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato di ogni collegio e la percentuale arrotondata ai centesimi di punto di ciascun candidato rispetto al totale dei voti validi espressi nel collegio;

c) indicare i candidati che al primo turno elettorale hanno superato il 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio ed abbiano raggiunto un numero di voti pari ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto nel collegio medesimo».

**4.6**

COMPAGNA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) L'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77 - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, facendosi assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero individua i candidati che, a norma dell'articolo 1 comma 3, possono ripresentare la propria candidatura per il secondo turno di votazioni;

2) dopo il secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

3) ai fini dell'attribuzione dei seggi della quota proporzionale, si determina la somma dei voti conseguiti dai candidati collegati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione nel primo turno elettorale. Tale cifra viene comunicata all'ufficio elettorale nazionale, a mezzo di apposito verbale».

**4.11**

COVI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire il n. 1 con i seguenti:*

«1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, escluse le schede bianche, ovvero individua i candidati che, a norma dell'articolo 1, possono ripresentare la propria candidatura per il secondo turno di votazioni;

1-bis) dopo il secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escluse le schede bianche».

**4.17**

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI, TRON-  
TI, BARBIERI, GUERZONI



*Al comma 1, lettera c), sostituire il n. 1 con i seguenti:*

«1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti, se essa è pari almeno al 35 per cento dei voti validi, escluse le schede bianchem, ovvero individua i due candidati che, a norma dell'articolo 1, possono ripresentare la propria candidatura per il secondo turno di votazioni;

1-bis) dopo il secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escluse le schede bianche».

**4.18** D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI, TRONTI, BARBIERI, GUERZONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, del citato articolo 77, sopprimere le parole: «facendosi assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal presidente».*

**4.12** PONTONE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, n. 2, sopprimere le parole da: «detratto» fino alla fine del numero.*

**4.10** ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, n. 2, sostituire le parole da: «immediatamente successivo per numero» sino a: «ottenuta dal candidato eletto», con la seguente: «medesimo».*

**4.13** PONTONE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, n. 2, sostituire le parole da: «immediatamente successivo per numero» sino a: «ottenute dal candidato eletto» con le seguenti: «proclamato eletto».*

**4.14** PONTONE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, n. 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nel caso che il candidato eletto sia collegato a più di una lista, la sottrazione viene ripartita tra tutte le liste collegate, in proporzione ai voti da ciascuna ottenuti».*

**4.15** PONTONE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, n. 2, sopprimere le parole da: «detratto, per ciascun collegio...» fino a: «ottenuta dal candidato eletto;»*

**4.1** SPERONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, n. 2, sopprimere le parole da: «e comunque un numero di voti...» sino alla fine.*

**4.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, n. 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste, l'Ufficio centrale circoscrizionale detrae dai voti di ciascuna di esse una quota dei voti di cui al precedente periodo, in proporzione alla somma dei voti ottenuti da quella lista».*

**4.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il n. 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Nelle regioni Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia le operazioni che gli articoli 76, 77, 83, 84, 86 e 87 attribuiscono all'Ufficio centrale nazionale ed al suo Presidente sono esercitate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dal suo Presidente. Nelle due regioni, per tutelare le minoranze linguistiche riconosciute dai rispettivi Statuti, non si applica la clausola di sbarramento che esclude le liste che non abbiano conseguito il quattro per cento dei voti validi espressi.»*

**4.2**

RIZ, RUBNER, FERRARI Karl

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) L'articolo 78 del testo unico è sostituito dal seguente:*

*“Art. 78 - 1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio, provvede, entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni, ai seguenti adempimenti:*

*a) proclama eletti nel primo turno elettorale i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti nel collegio ai sensi del comma 2 dell'articolo 1;*

*b) individua i collegi uninominali in cui al primo turno elettorale non risulti eletto alcun candidato e per i quali si deve procedere nella seconda domenica successiva al secondo turno elettorale e li comunica all'ufficio elettorale centrale nazionale;*

*c) indica, dandone comunicazione agli interessati ed all'ufficio elettorale centrale nazionale, i candidati che al primo turno elettorale hanno raggiunto la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio e che hanno di conseguenza facoltà di partecipare al secondo turno elettorale senza la necessità di sostegno da parte di altri candidati;*

*d) si pronuncia nel termine ulteriore di ventiquattro ore su eventuali reclami avversi alle proclamazioni di cui alla lettera a)».*

**4.7**

COMPAGNA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«e) il secondo e terzo comma dell'articolo 81 del testo unico sono abrogati».

4.8

COMPAGNA

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«f) Gli articoli 83 e 84 del testo unico sono abrogati».

4.9

COMPAGNA

### Art. 5

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) L'articolo 85 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 85 - 1. Il deputato eletto in più collegi uninominali al primo turno deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati entro quarantotto ore dalla proclamazione, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione l'ufficio elettorale centrale nazionale procede mediante sorteggio.

2. Per i collegi rimasti senza il deputato eletto al primo turno a seguito di opzione, si procede al secondo turno con le modalità di cui all'articolo 85-bis”».

5.2

COMPAGNA

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il n. 2) inserire il seguente:*

«2-bis. La clausola del 4 per cento non si applica a liste di candidati che rappresentino minoranze linguistiche riconosciute».

5.1

RIZ, RUBNER, FERRARI Karl

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, n. 2, sostituire le parole: «il quattro per cento dei» con la seguente: «cinquecentomila».*

5.5

ROCCHI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, n. 2, sostituire le parole: «il quattro per cento dei» con la seguente: «un milione di».*

5.6

ROCCHI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, n. 2, sostituire le parole: «il quattro per cento dei» con le seguenti: «il tre per cento».*

5.7

ROCCHI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, n. 2, sostituire le parole: «quattro per cento» con le seguenti: «otto per cento».*

**5.11**

COMPAGNA

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, n. 2, sostituire le parole: «quattro per cento» con le seguenti: «cinque per cento».*

**5.4**

PONTONE

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, n. 4), secondo periodo, sostituire le parole da: «A tale fine» fino alla fine del numero con le seguenti: «A tal fine determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale: detta cifra viene stabilita moltiplicando il numero di voti validi ottenuti dalla lista stessa per 100 e dividendo il prodotto per il numero dei voti validamente espressi. Si divide poi ciascuna cifra elettorale così ottenuta per 1, 3, 5, 7... fino alla concorrenza del numero dei seggi assegnati alle liste sul piano nazionale, assegnando i seggi ai più alti quozienti. In caso di parità di quoziente si procede al sorteggio».*

**5.8**

PONTONE

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, n. 4, sostituire le parole da: «stessa nelle circoscrizioni» fino a: «alla attribuzione di seggi» con le seguenti: «che abbia ottenuto la minore cifra elettorale».*

**5.9**

PONTONE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: «secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, n. 4» con le seguenti: «secondo l'ordine di collocazione nella lista medesima».*

**5.10**

CASTIGLIONE

*Al comma 3, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

*b) Dopo l'articolo 85 del testo unico è inserito il seguente:*

*«Art. 85-bis. 1. Nei collegi uninominali in cui non risulta eletto nessun candidato al primo turno elettorale, si procede ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1.*

*2. Entro quattro giorni dalla proclamazione dei risultati del primo turno da parte dei presidenti degli uffici elettorali regionali, devono essere presentate alle cancellerie della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione in cui è iscritto il collegio, le candidature per il secondo turno elettorale.*

*3. I candidati non eletti che hanno ottenuto al primo turno elettorale la percentuale del 12,5 per cento dei voti in uno o più collegi, possono presentarsi con una dichiarazione scritta autenticata da un sindaco o da un notaio in uno solo dei collegi in cui hanno conseguito il predetto risultato elettorale.*

4. I candidati che al primo turno non hanno raggiunto la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio, possono presentarsi al secondo turno, in un solo collegio, se ottengono l'adesione di uno o più candidati nel medesimo collegio, che rinuncino a ricandidarsi e se sommando i voti da questi ottenuti al primo turno, con quelli da loro conseguiti raggiungono la percentuale predetta del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio. In tal caso le candidature al secondo turno elettorale da presentarsi nei modi e nei termini di cui al presente articolo devono essere corredate dalle dichiarazioni di adesione degli altri candidati autenticate da un notaio o da un sindaco.

5. Entro il settimo giorno precedente il secondo turno elettorale, l'ufficio elettorale regionale provvede nuovamente agli adempimenti di cui all'articolo 24, dandone comunicazione all'ufficio elettorale centrale nazionale.

6. Per le operazioni di voto e di scrutinio si applica la medesima procedura del primo turno in quanto applicabile.

7. Risulta eletto al secondo turno elettorale il candidato che ha riportato nel collegio il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età».

**5.3**

COMPAGNA

#### **Art. 6.**

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«Art. 86 - 1. Il seggio assegnato secondo le modalità previste dal presente testo unico, che si rende vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, è attribuito, entro sei mesi, mediante elezione suppletiva nel corrispondente collegio uninominale».

**6.1**

COMPAGNA

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «nell'ordine determinato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, n. 4».*

**6.2**

CASTIGLIONE

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. L'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni, è abrogato.

2. Nessuno può ricoprire contemporaneamente la carica di componente di una delle due Camere e di componente di un Consiglio regionale.

3. Coloro che vengono a trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui al comma 2 debbono esercitare l'opzione tra le due cariche entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione.»

6.0.1

GALUPPO, RIVIERA

#### Art. 7.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «trenta giorni».*

7.1

SPERONI

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro due mesi».*

7.5

SPERONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il quarto periodo.*

7.9

PONTONE

*All'emendamento 7.11, sopprimere le seguenti parole: «l'ampiezza e»; inoltre, dopo la parola: «criteri» inserire le seguenti: «tranne quelli riferiti all'elemento della popolazione residente».*

7.11/1

CARPENEDO

*Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero dei collegi».*

7.11

BRATINA, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI,  
GUERZONI

*Al comma 1, lettera b), nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50» con le altre: «con arrotondamento all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia uguale o inferiore a 50».*

7.10

ROCCHI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«c) La elezione nella circoscrizione della regione Trentino Alto Adige garantisce l'accesso alla rappresentanza unitaria della minoranza

linguistica ladina delle province di Trento e Bolzano (Valli di Badia, Fassa e Gardena).»

7.12

ANESI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere».

7.7

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «venti giorni».*

7.2

SPERONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro due mesi» con le seguenti: «entro un mese».*

7.3

SPERONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro quindici giorni» e le parole: «entro venti giorni» rispettivamente con le seguenti: «entro dieci giorni» e «entro quindici giorni».*

7.4

SPERONI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogniquale volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere».

7.8

IL RELATORE

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad*

oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza della nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani residenti all'estero».

7.6

IL GOVERNO

**Art. 9.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «quattro mesi».*

9.1

IL RELATORE

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

10.1

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

10.3

SPERONI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente sopprimere la tabella B.*

10.6

ROCCHI, PROCACCI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «dieci».*

10.2

SPERONI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «cinque».*

10.4

SPERONI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Sono ammessi al voto nelle predette circoscrizioni estere anche i marittimi che si trovano all'estero, fuori residenza, per motivi di imbarco, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante della nave o del porto attestante che il marittimo si trova nel posto stesso per motivo di imbarco e nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;



b) certificato del consolato italiano attestante l'avvenuta notizia telegrafica, da parte del consolato stesso, non oltre il giorno antecedente la data di votazione al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dell'elettore di votare nella circoscrizione estera».

**10.5**

COMPAGNA

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

59<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa GIAGU DEMARTINI.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE REFERENTE****CAPPUZZO** ed altri. Equipollenza del ciclo di studi compiuto dagli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza al ciclo di studi delle università statali. Diploma di laurea in «Scienze della difesa» (934)

(Rinvio dell'esame)

Il presidente BONO PARRINO avverte che la 7<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta convocata oggi pomeriggio alle ore 15,30 esaminerà anche la questione di competenza, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, relativa al disegno di legge n. 934. Pertanto, in attesa delle eventuali conseguenti determinazioni della Presidenza del Senato, il Presidente propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C 04<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE segnala che a causa dei concomitanti impegni d'Aula, che prevedono anche votazioni qualificate, potrebbe risultare difficile ai membri della Commissione di assicurare la presenza necessaria per procedere all'espressione del parere riguardante lo schema di decreto ministeriale inserito all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento. Propone pertanto che tale argomento venga rinviato alla prossima seduta.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## **BILANCIO (5ª)**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

102ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
CAVAZZUTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Coloni.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica (1360), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Rinvio dell'esame)

Il presidente CAVAZZUTI informa che per concomitanti impegni dell'Assemblea non è possibile iniziare l'esame del disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

L'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

83<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
FORTE*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica (1360), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: favorevole con condizione ed osservazioni)

Il relatore FAVILLA riferisce sulle parti di competenza del provvedimento in titolo.

Dopo aver preso atto con soddisfazione del contenimento, operato dalla Camera dei deputati, dal 5 al 3 per cento della riduzione dei trasferimenti ordinari spettanti agli enti locali per il 1993, di cui all'articolo 3, e delle positive modifiche apportate all'articolo 8 in materia di erogazione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, il relatore FAVILLA si sofferma in particolare sul capo II contenente disposizioni in materia di entrate.

L'articolo 15 procede ad una maggiorazione e ad una unificazione degli acconti IVA che vengono portati ora all'88 per cento, adeguando la normativa in materia anche al nuovo regime IVA intracomunitario. L'articolo 16 concerne poi disposizioni tributarie in materia di edilizia abitativa e procede ad una risistemazione complessiva di tutta la materia, in relazione alle varie imposte interessate ai trasferimenti ed agli interventi sugli immobili. La novità più importante consiste nel fatto che l'acquisto della «seconda casa», se fatta da un'impresa costruttrice, sconta l'IVA al 9 per cento e non più al 4 per cento, rimanendo invece ferma tale ultima aliquota se trattasi di acquisto di «prima casa». Una modifica non condivisibile, introdotta dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo originario del decreto-legge, è quella per cui l'acquisto agevolato della «prima casa» con l'imposta di registro al 4 per cento è subordinata, tra l'altro, al non possesso di altro fabbricato idoneo ad abitazione in tutto il territorio nazionale e non più soltanto nel comune ove ha sede l'immobile che si intende acquistare.

Dopo essersi soffermato dettagliatamente sull'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento e di quelli che passano al 9 per cento, il relatore passa ad illustrare il contenuto dell'articolo 17 che comporta, sostanzialmente, un aumento delle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, del 50 per cento, con esclusione degli atti giudiziari.

L'articolo 18 - prosegue il relatore - dispone poi modificazioni delle accise su alcuni prodotti petroliferi e sul gas metano; in particolare, vengono così ad essere aumentati, in maniera differenziata, i prezzi dei carburanti per autotrazione, favorendo quelli ecologicamente meno inquinanti. Per quanto riguarda il gas metano, viene invece disposto un aumento dell'imposta di consumo per combustioni per usi civili, pari a 38 lire al metro cubo, che si applica a tutti i consumi senza distinzione di tariffa e di area geografica.

Il relatore FAVILLA propone, infine, di rendere alla 5<sup>a</sup> Commissione un parere favorevole, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lett. b), in tema di requisiti oggettivi per beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa».

Si apre il dibattito.

Il presidente FORTE, dopo aver dichiarato di concordare con le conclusioni del relatore, sottolinea l'opportunità che nel parere venga inserita un'osservazione concernente l'auspicio che il Governo abolisca in futuro, in relazione a quanto previsto nell'articolo 12, l'obbligo da parte degli enti previdenziali di depositare in tesoreria quota parte (25 per cento) della propria raccolta contributiva, sostituendo tale obbligo con un vincolo sugli impieghi in titoli pubblici reali a lungo termine e riducendo contemporaneamente per gli enti in questione gli attuali vincoli di destinazione immobiliare dei propri investimenti.

Ha quindi la parola il senatore GUGLIERI, il quale si dichiara complessivamente contrario al provvedimento. In particolare, le disposizioni sugli acconti IVA, di cui all'articolo 15, risultano in contrasto con l'attuale normativa CEE in materia, mentre l'articolo 16 risulta troppo complesso e di difficile interpretazione, oltreché sfavorevole, per i contribuenti. L'articolo 17 rappresenta, infine, l'ennesimo aumento di imposte che si vogliono solo a parole ridurre.

Il senatore GAROFALO - che interviene successivamente - preannuncia un giudizio complessivamente sfavorevole sul provvedimento, ad eccezione dell'articolo 16, pur condividendo l'osservazione del relatore sui requisiti oggettivi per l'acquisto agevolato della «prima casa». Il provvedimento nel suo complesso non è particolarmente penalizzante per i contribuenti, anche se esso rappresenta l'ennesima risposta confusa e non equa del fisco alle crescenti esigenze di gettito della nostra finanza pubblica. Si dichiara, infine, favorevole all'osservazione del presidente Forte circa la sostituzione dell'obbligo del deposito in tesoreria da parte degli enti previdenziali con il meccanismo indicato dallo stesso Presidente.

Il senatore FERRARA Vito preannuncia un giudizio non favorevole sul complesso del provvedimento, in quanto con esso si viene ancora una volta a complicare il nostro sistema fiscale, già gravato da troppe imposte e tasse. In particolare, egli si dichiara contrario agli acconti IVA che non sono assolutamente assimilabili a quelli delle imposte sui redditi, mentre si dichiara favorevole all'osservazione del relatore Favilla circa i requisiti oggettivi per l'acquisto agevolato della «prima casa» ed alla proposta avanzata dal presidente Forte.

Il senatore LEONARDI preannuncia un giudizio favorevole sul provvedimento, anche considerando le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, come quelle riguardanti il contenimento della riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali e la soppressione dell'articolo 2, che introduceva un particolare contributo a carico di determinate figure di lavoratori. Dopo aver dichiarato di concordare con l'osservazione negativa del relatore Favilla circa i requisiti oggettivi per l'acquisto agevolato della «prima casa», sottolinea come il provvedimento avrebbe dovuto agire, al fine del risanamento della finanza pubblica, più sul versante delle spese, che su quello delle entrate.

Il senatore RAVASIO dichiara di volersi soffermare, in particolare, sul contenuto del comma 3 dell'articolo 18, il quale dispone un aumento dell'imposta di consumo del gas metano per gli usi civili nella stessa misura su tutto il territorio nazionale. Sottolinea come questo sia un troppo timido tentativo di perequare la tassazione, e quindi il consumo, di tale bene tra il Mezzogiorno, attualmente favorito, e la restante parte del Paese; ricorda, a tal proposito, che in occasione di altro provvedimento la Commissione aveva individuato un meccanismo di maggiore perequazione nella tassazione e quindi nel consumo del gas metano tra le citate zone geografiche del nostro Paese.

Su tale problema si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori LEONARDI, PAINI, FERRARA Vito e GAROFALO.

La Commissione, a maggioranza, dà infine mandato al relatore FAVILLA di stendere un parere favorevole alla 5<sup>a</sup> Commissione con la condizione dallo stesso relatore evidenziata circa l'articolo 16, comma 1, lett. b), e con le osservazioni concernenti la tassazione del gas metano nelle varie zone del Paese, l'osservazione del Presidente circa l'articolo 12 e quella del senatore Leonardi sulla opportunità di un maggior ricorso alla riduzione delle spese per favorire il riequilibrio della finanza pubblica.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

98<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*  
RICEVUTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*IN SEDE REFERENTE***Biscardi ed altri: Nuova disciplina degli esami di maturità (980)****Riordinamento degli esami di maturità, abolizione degli esami di riparazione ed interventi compensativi (1153)****Pistoia: Riforma degli esami di maturità (1156)****Alberici ed altri: Nuova disciplina degli esami di maturità. Abolizione degli esami di riparazione e istituzione dei corsi integrativi (1255)**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio scorso, nella quale era iniziata la discussione generale.

La senatrice PAGANO riprende il suo intervento soffermandosi sull'abolizione degli esami di maturità prevista nel disegno di legge governativo. La proposta non convince il Gruppo del PDS, specie per la vaghezza della previsione di strumenti alternativi di recupero degli allievi. I corsi integrativi invece previsti nel disegno di legge n. 1255, di iniziativa della sua parte politica, risultano meglio strutturati e maggiormente idonei a svolgere la funzione di recupero degli svantaggi.

La senatrice ZILLI, dopo alcuni cenni sulla storia degli esami di maturità, afferma che la riforma della scuola secondaria superiore dovrebbe precedere quella degli esami di maturità. Peraltro ragioni di opportunità spingono anche la sua parte politica a non insistere su tale scansione. Infatti è certamente urgente rivedere l'attuale esame che ha finito per svilire un passaggio così rilevante nel percorso formativo dei giovani.

Riguardo alla struttura dell'esame, tutte le proposte di legge introducono una ulteriore prova scritta e modificano la prova di italiano. Dopo aver ribadito la validità del tema di italiano per verificare non soltanto la preparazione ma anche la capacità di espressione dei candidati, condivide l'introduzione di una ulteriore prova, che dovrebbe consistere in una serie di quesiti a risposta chiusa. Quanto poi alla prova orale, pur ritenendo opportuno ampliare il ventaglio delle materie, respinge l'ipotesi contenuta nel disegno di legge governativo di introdurre tutte le materie del *curriculum* scolastico dell'ultimo anno del corso, poichè tale prova deve indagare la qualità e non la quantità della preparazione del candidato.

La senatrice prosegue sostenendo che per decidere circa la *composizione della Commissione occorre in primo luogo chiarire quale debba essere lo scopo dell'esame di Stato*. Infatti se si tratta di una valutazione della maturità psicologica e culturale dell'allievo, giudice naturale è sicuramente il consiglio di classe.

Il presidente RICEVUTO avverte che occorre porre termine alla seduta per i concomitanti lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*



**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

107ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Pisicchio e per i trasporti e la marina mercantile Carta.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati LUCCHESI ed altri. - Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato Spa (1179), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)**

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 1º luglio.

Il presidente FRANZA avverte che la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole ed è quindi possibile passare alla votazione dell'articolo unico del provvedimento.

Il senatore PINNA, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, auspica che possa essere in futuro varata una normativa di carattere generale che fissi strumenti di raccordo tra il Parlamento e l'attività delle società per azioni che si vanno istituendo a seguito del processo di privatizzazione.

Dopo che anche i senatori FABRIS e GIUNTA hanno dichiarato il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza, viene posto ai voti ed approvato il provvedimento nel suo articolo unico, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

**Deputati PIRO e OLIVO. - Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate (1055), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione ed approvazione)**

Il relatore, senatore LIBERATORI, illustrando i contenuti del provvedimento, fa presente che esso ha il pregio di prevedere ulteriori

possibilità di finanziamento a favore dei comuni vincolate all'abbattimento delle barriere architettoniche. Si favorisce cioè l'afflusso di risorse private derivanti dall'affissione di messaggi pubblicitari negli ascensori.

Senza discussione, vengono quindi posti separatamente ai voti ed approvati i quattro articoli del disegno di legge, nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

143<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*  
GIANOTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C 10<sup>a</sup>, 0041<sup>o</sup>)

Il presidente GIANOTTI, in considerazione delle proposte precedentemente avanzate da alcuni rappresentanti dei Gruppi in ordine a possibili audizioni volte ad approfondire il contenuto del disegno di legge n. 861 – relativo ai requisiti per l'iscrizione all'albo dei periti industriali – avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana sarà integrato con una proposta di indagine conoscitiva avente per oggetto la predetta questione.

Prende atto la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario DE CINQUE risponde all'interrogazione n. 3-00458 dei senatori Taddei e Cherchi, ricordando che l'impegno dell'Enel nel campo della geotermia – definito nel Progetto «Geotermia 2000», del 1988, e nei successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali del 1992 – ha riconfermato le attività minerarie pianificando altresì la costruzione delle centrali. Le consistenti iniziative finora intraprese dall'Enel testimoniano l'importanza attribuita alla geotermia e il costante flusso di informazioni rese alle organizzazioni sindacali e agli enti locali interessati.

Per quanto riguarda la specifica realtà della Val di Cecina l'Enel conferma che i lavori di costruzione delle nuove officine meccaniche procedono secondo il programma. Quanto alla ricaduta socio-

economica nella zona, nell'anno 1992 si è avuto un andamento in linea con gli anni precedenti, presumibilmente destinato a ripetersi anche in futuro. Il rinvio della realizzazione della centrale Nuova Lardarello è determinato invece dalla necessità di effettuare una adeguata verifica sperimentale del serbatoio geotermico.

La senatrice TADDEI si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, rilevando la permanente divaricazione tra gli impegni assunti e la reale situazione nella quale versano le zone a vocazione geotermica: non solo la Val di Cecina ma anche la zona dell'Amiata e dell'Alto Lazio. Sussistono infatti fondati motivi di preoccupazione per quanto concerne la prosecuzione delle attività di ricerca del fluido e di sperimentazione che costituiscono la premessa per la realizzazione dei programmi e il conseguente adempimento degli impegni ai quali ha fatto riferimento il rappresentante del Governo. In particolare, va sottolineata la lentezza dell'attività di perforazione nella Val di Cecina.

Il sottosegretario DE CINQUE risponde quindi all'interrogazione n. 3-00533 del senatore Cherchi, richiamando preliminarmente il quadro di riferimento normativo costituito dalla legge n. 9 del 1991, che liberalizza la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate. Il Ministro dell'industria, con decreto del 25 settembre 1992, ha approvato la convenzione-tipo, prevista dalla citata legge, individuando altresì quattro categorie di impianti, ordinate per priorità decrescente in relazione alle fonti utilizzate, alla dimensione del risparmio energetico atteso e ai vantaggi realizzabili in termini di protezione ambientale.

Il sottosegretario De Cinque dà quindi conto dettagliatamente della verifica condotta dall'Enel al 31 dicembre 1992, in ordine alle iniziative per circa 8.600 MW - 2.500 dei quali derivanti dalla cogenerazione - presentate dai vari soggetti interessati. L'Enel, al riguardo, ha quantificato in 5.263 MW la potenza suscettibile di acquisizione nell'arco di un quinquennio, circa il 10 per cento dell'attuale potenza erogata dall'ente, con investimenti privati pari a circa 9.000 miliardi e un risparmio di combustibili commerciali pari a circa 3 milioni di tonnellate all'anno.

Per quanto riguarda l'iter e le scadenze temporali precedenti l'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione - prosegue il rappresentante del Governo - gli impianti sono soggetti alle norme concernenti i nuovi insediamenti industriali: in particolare, quelli comportanti emissioni in atmosfera sono autorizzati dal Ministero dell'industria e, nel caso di potenza termica superiore ai 300 MW, devono essere sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Le differenze procedurali tra le autorizzazioni per gli impianti privati e per quelli dell'Enel derivano dal fatto che le norme concernenti questi ultimi sono di carattere derogatorio e più complesse.

Il sottosegretario De Cinque, quindi, si sofferma sulle stime dell'energia elettrica ceduta annualmente alla rete Enel dagli impianti di categoria B, C e D - pari a circa 19 milioni di megawattora - precisando che esse sono suscettibili di variazione in conseguenza delle

convenzioni nel frattempo stipulate; dà altresì conto del presumibile importo fatturato a regime dai terzi produttori, distinguendo la quota pagata dall'Enel e quella rimborsata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, comprensiva anche degli oneri di incentivazione per la specifica tipologia di impianto, limitatamente ai primi otto anni di esercizio.

Infine, in ordine alla redditività degli investimenti Enel previsti dal contratto di programma stipulato con il Ministero dell'industria, i prezzi di cessione sono stati fissati in misura tale da consentire il conseguimento di una remunerazione del capitale investito pari al tasso del 7 per cento reale annuo, sufficiente a consentire il reperimento sui mercati finanziari dei capitali necessari alla realizzazione degli impianti.

Il presidente GIANOTTI, considerato il concomitante svolgimento dei lavori dell'Assemblea, propone che il senatore Cherchi svolga la sua replica nel corso della seduta pomeridiana.

Convengono il senatore CHERCHI e il rappresentante del Governo.

Il seguito dello svolgimento dell'interrogazione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

#### 144<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente  
de COSMO*

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maccanico.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

##### **Proposta di indagine conoscitiva sui requisiti per l'iscrizione all'albo dei periti industriali**

(R 048 0 00, C 10<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il presidente de COSMO, tenuto conto dell'unanime esigenza prospettata dai rappresentanti dei Gruppi, propone di svolgere una breve indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, che consenta alla Commissione di acquisire ulteriori elementi di informazione in ordine ai requisiti formali e sostanziali, previsti dalla

normativa statale e comunitaria, per una più idonea disciplina dell'albo per i periti industriali.

Conviene unanime la Commissione.

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

**Seguito delle comunicazioni, rese nella seduta del 10 giugno, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sugli indirizzi del Governo in materia turistica**

(R 046 0 03, C 10ª, 0009°)

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta pomeridiana del 10 giugno.

Il presidente de COSMO, aprendo la discussione sulle comunicazioni del sottosegretario Maccanico, chiede di conoscere gli intendimenti del Governo in ordine all'eventualità di proseguire l'esame congiunto, già avviato dalla Commissione, dei due disegni di legge quadro in materia di regolamentazione dell'attività turistica.

Il senatore PIERANI chiede che il rappresentante del Governo precisi se l'Esecutivo intenda assumere iniziative legislative in materia di turismo, considerate le attuali difficoltà di un comparto che pure avrebbe grandi potenzialità, specie in una più favorevole congiuntura internazionale come quella presente. Preannuncia quindi l'assunzione di idonee proposte legislative da parte del Gruppo PDS, nelle quali si terrà conto della nuova situazione determinatasi in seguito al referendum del 18 aprile.

La senatrice BONIVER fa presente che il disegno di legge del Governo n. 979 era stato presentato in previsione della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo e, fatti salvi i necessari aggiornamenti, può essere considerato tuttora valido per diversi profili. Anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Sottosegretario in ordine al riassetto delle competenze istituzionali, ritiene possibile e auspicabile riprendere il lavoro già intrapreso per arrivare a una ridefinizione della normativa quadro, coerente con i nuovi assetti.

Conviene con la senatrice Boniver il senatore FONTANA Elio, che sottolinea l'importanza di non disperdere i risultati del lavoro finora svolto nel corso dell'esame dei disegni di legge nn. 555 e 979.

Secondo il senatore FOSCHI occorre tener presente, oltre al quadro normativo, i profili finanziari di un settore che, approssimandosi le scadenze conseguenti all'esito referendario, potrebbe risultare penalizzato nell'imminente fase di vacanza istituzionale.

Il senatore MANNA ritiene che il Governo debba celermente definire un quadro normativo adeguato alla situazione determinatasi in seguito alla soppressione referendaria del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Replicando agli intervenuti il sottosegretario MACCANICO annuncia che il disegno di legge di riordino delle competenze in materia turistica, da lui preannunciato nella seduta del 10 giugno, è in fase di avanzata predisposizione e sarà presumibilmente varato dal prossimo Consiglio dei ministri. Si tratta di una priorità assoluta, poichè la concentrazione della competenza in materia turistica in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri testimonia la centralità della politica turistica, in un momento, tra l'altro, favorevole anche sotto il profilo valutario, al complessivo rilancio del settore. È pertanto essenziale che il preannunciato disegno di legge delinei un assetto organizzativo flessibile del costituendo dipartimento, in linea con la previsione della legge n. 400 del 1988, e che esso sia approvato dalle Camere quanto prima. Una volta conseguito tale risultato, sarà possibile procedere nella definizione della normativa quadro in materia di attività turistica, riprendendo a tal fine i contenuti del disegno di legge n. 979, ricordato dalla senatrice Boniver, in larga misura ancora validi. Assicura, infine, che il disegno di legge finanziaria per il 1994 destinerà risorse coerenti con l'impegno di rilanciare l'intero comparto produttivo.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

103<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
COVATTA

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R 030 0 00, C 11<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il presidente COVATTA, accertata la mancanza del numero legale e considerando l'inizio dei lavori dell'Assemblea riguardo ad un provvedimento di grande rilevanza che concerne la competenza primaria della Commissione lavoro, toglie la seduta, rinviando l'esame delle materie all'ordine del giorno alla prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

**84<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GOLFARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Pisicchio.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

Il presidente GOLFARI constata la mancanza del numero legale all'inizio della seduta e dispone la sua sospensione per un'ora.

(R 030 0 00, C 13<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

*(La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 16,05).*

Constatata la permanente mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando che la Commissione si convocherà col medesimo ordine del giorno alle ore 9 di domani venerdì 9 luglio 1993.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1993

*Presidenza del Presidente*  
ROMITA

*Intervengono, per la Cassa marittima meridionale, il direttore generale Buondonno ed il dirigente Cesaro; per la Cassa marittima tirrena, il presidente Paganini ed il direttore generale Spotti; per la Cassa dipendenti motorizzazione civile, il vicepresidente Scopelliti; per la Cassa marittima adriatica, il presidente Vindigni.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

AUDIZIONE DEI PRESIDENTI DELLA CASSA MARITTIMA MERIDIONALE, DELLA  
CASSA MARITTIMA TIRRENA, DELLA CASSA MOTORIZZAZIONE CIVILE E  
DELLA CASSA MARITTIMA ADRIATICA  
(R 047 0 00, B 68<sup>a</sup>, 0013<sup>o</sup>)

Il Presidente ROMITA avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il 29 aprile scorso la Commissione ha dato inizio al ciclo delle audizioni in cui i presidenti degli enti vigilati possono illustrare le linee principali della relazione sull'attività complessiva già inviata al Parlamento, per dar modo alla Commissione di predisporre nei prossimi mesi la relazione finale relativa al 1992, che fa seguito a quelle approvate nella passata legislatura.

Invita i relatori per la Cassa marittima a prendere la parola.

Il senatore MERIGGI, *relatore*, presenta le sue scuse alla Presidenza ed ai rappresentanti della Cassa per il fatto che si dovrà immediatamente assentare, causa assai urgenti ed improrogabili impegni presso il Senato.

Il deputato MORI, *relatore*, ricorda innanzitutto che i trattamenti previdenziali in favore della gente di mare sono assoggettati alla medesima disciplina generale, pur avendo le tre Casse che li erogano precedenti istituzionali diversi.

Scopo delle Casse marittime - meridionale, tirrena ed adriatica - è esercitare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca del comparto nazionale; possono, inoltre, assicurare anche gli equipaggi di navi battenti bandiera estera purchè composti per almeno due terzi da marittimi di cittadinanza italiana.

Vengono inoltre svolte le attività connesse alla riscossione contributiva ed all'erogazione delle prestazioni economiche in materia di malattie e maternità, per conto dell'INPS.

Rileva in seguito che le assicurazioni interessano gli equipaggi delle navi, cosicchè ogni nave o natante costituisce una posizione assicurativa: l'assicurazione non è quindi nominativa, perchè vengono assicurati i posti di lavori dichiarati dall'armatore e convalidati dalle capitanerie di porto. Ciò comporta praticamente che il numero complessivo dei marittimi assicurati nel corso dell'anno risulta superiore a quelli dei posti di lavoro.

Si tratta quindi di un'attività previdenziale ed assistenziale assai particolare, rispondente ai bisogni di una categoria di lavoratori che presenta caratteristiche del tutto originali.

Ricorda che è in atto da alcuni anni uno spostamento dell'utenza verso la Cassa marittima meridionale a causa delle migliori condizioni presenti nelle aree del Mezzogiorno in conseguenza della fiscalizzazione degli oneri sociali e di altri sgravi contributivi: ciò determina un'alterazione del carico di lavoro fra le tre Casse, con notevoli problemi nelle aree meridionali di assicurare con efficienza e tempestività le prestazioni dovute.

Chiede ai rappresentanti della Cassa marittima meridionale se ritengano urgente ed opportuna una ristrutturazione dell'intero settore e se considerino positivamente la formazione di un'unica Cassa a fronte della tre esistenti. La Commissione, in base a quanto emergerà dalla seduta odierna, potrà esprimere a tale riguardo concrete proposte.

Il direttore generale della Cassa marittima meridionale, BUON-  
DONNO, fa innanzitutto presente che il presidente Frasca non è potuto intervenire per improrogabili impegni nelle aule parlamentari.

Nonostante abbia assunto la sua funzione soltanto da alcuni mesi, ritiene di aver avuto modo di affrontare approfonditamente le problematiche di maggior spessore attinenti all'intero settore, con particolare riferimento alle tematiche sollevate dal relatore.

Fatto cenno ad alcune importanti pronunzie degli organi giurisdizionali in materia di rapporto di lavoro marittimo, conferma che negli ultimi anni si è assistito in maniera crescente allo spostamento dell'utenza verso la Cassa marittima meridionale, creando concretamente notevoli alterazioni nello scenario complessivo ed anche tenendo conto che non è stato finora definito un accettabile coordinamento operativo fra le Casse.

Attualmente, la Cassa marittima meridionale rappresenta oltre il settanta per cento della realtà nazionale e quindi il livello dei servizi offerti negli ultimi anni ha dovuto adeguarsi a tale percentuale; in ogni caso, può affermare che i servizi sono forniti con efficienza e che la situazione economico-finanziaria è certamente sana.

Il deputato MORI, *relatore*, fatto riferimento alla ripartizione dell'utenza fra le Casse marittime, chiede di conoscere quali potrebbero essere le modalità operative nei rapporti con l'INPS se si dovesse pervenire all'istituzione di un'unica Cassa.

Il dirigente della Cassa marittima meridionale, CESARO, fornisce risposta ai quesiti sollevati, precisando in particolare che l'utenza si sposta verso le aree meridionali a causa dei vantaggi conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e ad altri sgravi contributivi, determinando altresì gravi difficoltà agli operatori locali della marina mercantile, che si trovano a soddisfare un crescente numero di richiedenti per l'effettuazione delle operazioni di competenza senza disporre di un organico sufficiente.

Ricorda che la legge n. 33 del 1980 ha previsto che le prestazioni delle indennità di malattia ai marittimi e la riscossione dei contributi di malattia dagli armatori venissero effettuate dalla Casse marittime per conto dell'INPS, in attesa di una legge di riforma del sistema previdenziale.

È stata quindi stipulata un'apposita convenzione con l'INPS, che prevede la corresponsione di anticipazioni contributive da parte delle Casse e la regolazione annuale dei rapporti di dare ed avere, con l'addebito all'INPS degli oneri di gestione sopportati: ciò avviene regolarmente con l'approvazione dei bilanci consuntivi.

Il direttore generale della Cassa marittima meridionale, BUON-  
DONNO, premesso che l'anticipo delle indennità determina alcune sofferenze di cassa, dà conto delle ipotesi di modifica relative alla convenzione con l'INPS, già prospettate nelle sedi opportune.

Considerato che la Cassa marittima meridionale eroga importi assai rilevanti per l'indennità di malattia - nel 1991 circa 85 miliardi -, assume enorme rilevanza l'intera problematica dei controlli, poichè spesso l'erogazione di tale indennità ha la funzione di ammortizzatore sociale, con un utilizzo completamente distorto rispetto alle previsioni della normativa in vigore. La situazione è divenuta preoccupante ed i vertici della Cassa hanno preso gli opportuni contatti con gli organi istituzionali al fine di limitare l'ulteriore estendersi del fenomeno.

Fa presente che, dopo la riforma sanitaria, i controlli sull'effettiva sussistenza del diritto all'indennità non sono svolti dalla Cassa marittima ma unicamente dalle unità sanitarie locali e, per casi particolari, dal Ministero della sanità: i controlli finora svolti si sono rivelati insufficienti e ciò determina grave preoccupazione per il futuro.

Il Presidente ROMITA consente con le iniziative assunte dai rappresentanti della Cassa per contribuire a limitare il fenomeno del distorto utilizzo dell'indennità di malattia.

Chiede anche di fornire alcune valutazioni sul prelievo forzoso deliberato dal Governo sulla liquidità degli enti previdenziali.

Il deputato MORI, *relatore*, si dichiara d'accordo sulle iniziative adottate dai rappresentanti della Cassa marittima meridionale per

perfezionare i controlli relativi all'indennità di malattia. Anche di ciò la Commissione dovrà tener conto nell'estensione della relazione finale al Parlamento.

Il dirigente della Cassa marittima meridionale, CESARO, premesso che la previdenza dei marittimi rimane all'INPS, svolge alcune considerazioni sul prelievo forzoso recentemente operato sulla liquidità degli enti previdenziali, precisando che la Cassa non vi è assoggettata.

Il Presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti della Cassa marittima meridionale e li congeda, passando alla successiva audizione.

Il deputato MORI, *relatore*, fatto riferimento alla disciplina generale che accomuna le prestazioni delle tre Casse marittime, ribadisce che è in atto da alcuni anni un'evidente trasferimento dell'utenza verso le aree meridionali, a causa della convenienza economica connessa alla fiscalizzazione degli oneri sociali e ad altri sgravi contributivi.

Si chiede quindi se sia opportuno ipotizzare un accorpamento delle tre Casse, per dar luogo ad una razionalizzazione e ad una maggiore efficienza dell'intero settore.

Chiede ai rappresentanti della Cassa marittima tirrena quali siano le modalità operative del rapporto con l'INPS e quali siano gli importi erogati negli ultimi anni riguardo alle prestazioni per assicurazione malattia.

Il direttore generale della Cassa marittima tirrena, SPOTTI, si sofferma innanzitutto sui precedenti istituzionali delle tre Casse, precisando nel contempo che esse hanno patrimoni distinti ed efficienza di gestione differenziata: non può non sottolineare che l'accrescimento dell'utenza presso la Cassa marittima meridionale dipende esclusivamente dai benefici fiscali che in tal modo si rendono possibili e non dal livello delle prestazioni assicurate. Ritiene, in ogni caso, che qualsiasi ipotesi di accorpamento dovrà tener conto dei diversi aspetti delle gestioni e dei reali benefici che potranno derivarne all'utenza: più che un accorpamento, potrebbe essere opportuno ipotizzare uno stretto coordinamento sotto il profilo operativo.

Premesso che i rapporti con l'INPS si svolgono sulla base di quanto previsto dall'apposita convenzione, esprime preoccupazione per l'efficacia dei controlli effettuati dalle unità sanitarie locali e dal Ministero della sanità sui beneficiari dell'indennità di malattia, nella considerazione che la situazione attuale registra peggioramenti rispetto al passato; fa presente che soltanto gli accertamenti riguardanti le rendite possono essere ancora effettuati dai sanitari di fiducia della Cassa marittima tirrena.

Fornisce infine alcuni dati numerici sui posti di lavoro risultanti nel 1991 e sugli importi complessivi delle indennità di malattia erogate.

Il deputato MORI, *relatore*, chiede che sia fatto pervenire alla Commissione il bilancio consuntivo per il 1992. Chiede anche di conoscere ulteriori dati sugli importi erogati per indennità di malattia e sulle giornate effettivamente non lavorate.

Quanto all'aumento dell'utenza verso le aree meridionali, appare evidente che le aziende armatoriali si iscrivono presso quei compartimenti dove maggiori sono i benefici di natura fiscale, visto che non esiste di fatto alcuna limitazione di ordine territoriale.

Rivolge infine alcuni quesiti sulla composizione degli organi collegiali e sulle funzioni di vigilanza dei Ministeri competenti.

Il presidente della Cassa marittima tirrena, PAGANINI, giudica senz'altro positiva l'ipotesi di razionalizzare ed eventualmente accorpate le tre Casse marittime. Deve però sottolineare che permane l'esigenza di mantenere in vita alcuni organi che mostrano di essere effettivamente radicati in alcune zone: è questo il caso delle tre Casse citate, che si occupano altresì di rispondere alle aspettative di un'utenza del tutto particolare, con caratteristiche certamente originali. Sarebbe quindi opportuno prevedere, con un'apposita normativa, l'esistenza di un'efficiente ed agile struttura di coordinamento.

Dopo che il Presidente ROMITA ha posto alcuni quesiti sui limiti territoriali dei compartimenti marittimi, interviene il deputato MICHIELON, il quale esprime preoccupazione per l'accentuato movimento dell'utenza marittima verso le aree meridionali.

Anche se in teoria sarebbe opportuno favorire il processo di accorpamento delle tre Casse, ritiene che la Commissione, prima di avanzare qualsiasi proposta, debba preoccuparsi soprattutto del livello dei servizi offerti e non tanto delle ragioni che determinano il passaggio del naviglio da un compartimento marittimo all'altro.

Il presidente della Cassa marittima tirrena, PAGANINI, fornisce risposta ai quesiti avanzati dal Presidente Romita ed afferma che gli interventi di sostegno verso le aree meridionali dovrebbero essere perfezionati senza incidere sulle convenienze economiche per le aziende armatoriali nella scelta dell'iscrizione ai diversi compartimenti marittimi.

Il Presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti della Cassa marittima tirrena e li congeda, passando immediatamente all'audizione successiva.

Il deputato MORI, *relatore*, chiede ragguagli in ordine alle finalità della Cassa fra i dipendenti della motorizzazione civile e sulle sue caratteristiche principali.

Chiede anche di conoscere i dati relativi agli iscritti, al conto economico ed allo stato patrimoniale.

Il vicepresidente della Cassa motorizzazione civile, SCOPELLITI, fa presente che essa è stata costituita allo scopo di assicurare l'assistenza e la previdenza a tutto il personale della direzione generale della motorizzazione civile facente parte del Ministero dei trasporti.

È stata istituita con la legge n. 14 del 1967 e ad essa sono iscritti tutti i dipendenti in servizio al 22 dicembre 1966 o assunti successivamente, i quali non versano alcun contributo. Gli iscritti alla Cassa sono circa

ventimila, dipendenti in servizio, pensionati e loro superstiti, mentre annualmente il numero dei beneficiari è di circa cinquemila, con quasi undicimila prestazioni erogate nel 1992.

Per quanto riguarda il conto economico, al 31 dicembre 1991 esso ammonta a poco più di 15 miliardi, con un totale di attività e passività di poco più di 41 miliardi.

Precisa inoltre che la Cassa eroga un'indennità *una tantum* di fine servizio nonché anticipazioni su tale indennità, stipula assicurazioni contro i rischi connessi all'espletamento delle mansioni, oltre a garantire contributi assistenziali e borse di studio.

IL Presidente ROMITA chiede ulteriori ragguagli sulle entrate della Cassa.

Il deputato MICHIELON chiede di conoscere le ragioni dell'esistenza della Cassa in rapporto all'attività svolta dai dipendenti della motorizzazione civile, che presenta analogie con quella di altri dipendenti statali.

Il vicepresidente della Cassa motorizzazione civile, SCOPELLITI, precisa che le entrate sono costituite dal contributo del Ministero dei trasporti per quasi 14 miliardi e, per il resto, da redditi da capitale e da contributi del Ministero dei lavori pubblici.

Fornisce anche risposta in ordine alle ragioni che giustificano l'esistenza della Cassa, nella considerazione che molti dipendenti della motorizzazione civile operano in sedi decentrate ed in condizioni disagiate, del tutto diverse rispetto ad altri organismi ministeriali.

Ricorda infine che molti uffici periferici situati nelle aree settentrionali presentano un organico nettamente inferiore alle necessità per il fatto che il salario assicurato si presenta non competitivo, almeno per i laureati in ingegneria, ed anche per l'alto grado di responsabilità che viene richiesto.

Il Presidente ROMITA ringrazia il dottor Scopelliti e lo congeda, passando all'ultima audizione prevista nella seduta odierna.

Il deputato MORI, *relatore*, ribadisce alcune considerazioni già espresse in precedenza per quanto riguarda l'attività e le prospettive future delle tre Casse marittime. Appare evidente che è in atto una sorta di concorrenza sleale, dovuta alla permanenza di consistenti benefici fiscali per coloro che sono iscritti ai compartimenti marittimi meridionali.

Con tali premesse, non può che riaffermare la necessità di ipotizzare una razionalizzazione dell'intero settore.

Facendo riferimento all'indennità di malattia, chiede di conoscere quali siano i controlli effettuati e quali gli importi complessivi erogati. Chiede anche ragguagli dettagliati sui rapporti intercorrenti con l'INPS.

Il presidente della Cassa marittima adriatica, VINDIGNI, dà conto delle risultanze emerse a chiusura dell'esercizio 1992, sottolineando in particolare che i contributi assicurativi presentano un incremento

rispetto all'anno precedente del 4,56 per cento, dovuto esclusivamente al settore pesca.

A fronte di tale incremento continuano a permanere gli effetti negativi connessi all'applicazione della legge n. 430 del 1984, che ha esteso al settore marittimo i benefici fiscali già operanti a favore delle imprese meridionali.

Si è quindi assistito al progressivo esodo del naviglio verso i compartimenti meridionali, con la conseguenza che si è verificata una diminuzione dei posti di lavoro del 5,93 per cento rispetto all'anno precedente; si deve anche ricordare che l'iscrizione delle navi nei compartimenti meridionali non comporta un aumento dell'occupazione in quelle aree, poichè il reclutamento del personale marittimo avviene su base nazionale.

Tale sperequazione è stata fatta rilevare agli organi ministeriali e parlamentari, senza concrete conseguenze; sarebbe opportuno, per rimediare a tale situazione, estendere i benefici prima ricordati all'intero territorio nazionale.

Fa presente che la Cassa marittima adriatica, per controbilanciare le cospicue uscite di naviglio, ha assunto alcune iniziative previste dalla legge n. 234 del 1989, ed in particolare ha elaborato un sistema che prevede un'apposita copertura assicurativa dei marittimi imbarcati con doppio registro: tale iniziativa, concorrenziale con le assicurazioni private sia per i costi che per i trattamenti, è ancora al vaglio degli organi vigilanti.

Ricordato che le entrate complessive ammontano a circa 16 miliardi e che il bilancio presenta un attivo superiore al miliardo, sottolinea che la Cassa marittima adriatica ha svolto i compiti istituzionali utilizzando al meglio le risorse a disposizione, senza contributi da parte dello Stato, pur in presenza di una consistente carenza di organico: su una dotazione di 61 unità, solo 48 unità sono attualmente in servizio.

Ritiene che gli adempimenti connessi all'attuazione delle recenti disposizioni normative per la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare il decreto legislativo n. 29 del corrente anno, comporteranno ulteriori problemi organizzativi per la Cassa.

Quanto alle ipotesi di accorpamento, osserva che sarebbe opportuno mantenere distinta l'attività delle tre Casse, magari conferendo ad esse competenze differenziate.

Ricordato che sui circa 22 miliardi degli impegni di competenza per il 1992 gli importi per l'indennità di malattia incidono per circa la metà, si sofferma sulle caratteristiche della convenzione con l'INPS, precisando inoltre che, pur con ridotte dimensioni, la Cassa deve far fronte ad una pluralità ed eterogeneità di compiti paragonabili a quelli dei maggiori enti previdenziali. Da infine conto dei positivi risultati gestionali connessi al perfezionamento del sistema informatico.

Il Presidente ROMITA ringrazia il presidente Vindigni e lo congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 14 luglio 1993, alle ore 9, per l'audizione del presidente dell'INPS.

*La seduta termina alle 11.*



## SOTTOCOMMISSIONI

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1993

44<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PAVAN

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**Gualtieri ed altri: Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (1262)**  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo).

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno 1993.

Il presidente PAVAN fa presente che in data 7 luglio è stata trasmessa la relazione tecnica, verificata positivamente dal Tesoro. Essa afferma che le quantificazioni sono corrette e che il provvedimento non comporta maggiori spese, poichè esse erano già state previste nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1990. Lo stesso decreto consentiva le assunzioni che, mediante concorsi riservati, l'articolo 5 del provvedimento provvede a realizzare. Propone quindi di trasmettere un parere di nullaosta sul testo e sull'emendamento 5.0.1.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Venerdì 9 luglio 1993, ore 9*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).
- CHERCHI. - Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261).
- PROCACCI ed altri. - Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- COSSIGA ed altri. - Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena (1217).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo: «Riordino della materia della concessione delle acque pubbliche e disciplina dell'importo dei canoni demaniali delle acque pubbliche, per le estrazioni di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua e per la concessione di spiagge lacuali».
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Venerdì 9 luglio 1993, ore 9*

- Audizione del Procuratore della Repubblica di Palmi, dottor Agostino Cordova.
  - Comunicazioni del Presidente.
-

